

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

576° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 MARZO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag.	5
2 ^a - Giustizia	»	7
4 ^a - Difesa	»	11
5 ^a - Bilancio.....	»	14
7 ^a - Istruzione.....	»	20
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	26
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	27
10 ^a - Industria.....	»	31
11 ^a - Lavoro.....	»	36
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	74

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag.	94
--------------------------	------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	99
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	100
Infanzia.....	»	108

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	Pag.	120
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	»	122

CONVOCAZIONI	Pag.	124
--------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

242^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,05.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Marcello Pera, in relazione al procedimento penale n. 11032/00N pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Pera, con lettera del 7 marzo scorso, ha sollevato una questione in materia di insindacabilità in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di diffamazione, ai sensi dell'articolo 595 del codice penale. Tale procedimento penale trae origine dalla querela presentata dal giudice Caselli contro il senatore Pera a causa delle affermazioni da lui pronunciate nei confronti dello stesso dottor Caselli e diffuse in tre dispacci dell'Agenzia giornalistica ANSA del 6 giugno 1999. Le affermazioni suddette recano giudizi sulla presentazione di una precedente querela da parte del dottor Caselli, che viene qualificata come «intimidatoria, stabilita a freddo e per ragioni strettamente politiche nei confronti del responsabile giustizia del maggior partito italiano». Secondo quanto riportato dai dispacci ANSA il senatore Pera ha inoltre dichiarato che «Caselli si muove così perché è sicuro di avere l'appoggio incondizionato di chi governa» e «ha dimostrato di essere completamente privo di carattere intellettuale». L'altro giudizio ritenuto offensivo consiste nell'affermazione che «è avvilente dover essere querelato da un impiegato del Ministro Diliberto».

I senatori RUSSO e MUNGARI chiedono alcuni chiarimenti, in ordine ai quali fornisce risposte il Presidente.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Marcello PERA.

Gli rivolgono domande i senatori CALLEGARO, PASTORE ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Pera, si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CALLEGARO, PASTORE, BRUNI, MUNGARI, RUSSO, VALENTINO ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Pera, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Callegaro è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

520^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 16,25.**IN SEDE CONSULTIVA*

(4549) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 13^a, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BESOSTRI che, illustrato analiticamente il contenuto del provvedimento in titolo, osserva che si tratta di misure straordinarie volte ad ovviare a taluni problemi, nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per finita locazione, che si sono riscontrati nell'attuazione della legge n. 431 del 1998. In particolare, si prevede una norma di interpretazione autentica dell'articolo 7 di tale legge, disponendosi che la dimostrazione della prevista regolarità fiscale e tributaria debba essere riferita anche ai provvedimenti di rilascio emessi precedentemente alla data di entrata in vigore della legge medesima. Ritenendo sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza, propone quindi la formulazione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore PASTORE rileva l'assoluta improprietà dell'uso dello strumento del decreto-legge per disporre norme di interpretazione autentica. Non si vede, infatti, quale sia l'urgenza di provvedere alla interpretazione di discipline contenute in una legge vigente.

Il presidente VILLONE, a quest'ultimo proposito, osserva che l'urgenza del provvedere va misurata sulla base dei problemi che interpretazioni erranee della disposizione in questione possono aver generato.

Il sottosegretario MATTIOLI osserva che dai lavori preparatori della legge n. 431 del 1998 si evince con chiarezza che l'articolo 7 di tale legge vada interpretato nel senso indicato dal decreto in esame, la cui adozione, non sarebbe stata necessaria se vi fosse stata, da parte dell'autorità giudiziaria, un'interpretazione della citata disposizione che tenesse conto della intenzione del legislatore, come chiaramente manifestata nel corso del dibattito parlamentare.

Osserva quindi che il provvedimento in esame non reca una proroga degli sfratti, ma prevede puntuali misure in favore di categorie particolarmente svantaggiate.

Il decreto in titolo si è inoltre reso necessario per ovviare all'ingiustificata lentezza delle amministrazioni regionali nell'adempimento di alcune prescrizioni fissate dalla più recente legislazione in materia.

Il presidente VILLONE, stante il concomitante svolgimento dei lavori in Assemblea propone che il seguito dell'esame sia rinviato.

Così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

568^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1968) MANCONI. – *Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi*

(3491) RIPAMONTI ed altri. – *Istituzione dell'amministratore di sostegno e degli uffici pubblici di tutela*

(4298) Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giacco ed altri

– e petizione n. 338 ad esso attinente

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 4298, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1968 e 3491 e rinvio. Discussione dei disegni di legge nn. 1968 e 3491, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 4298 e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge n. 4298, rinviata nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il presidente PINTO, riallacciandosi a quanto dichiarato dal relatore Pettinato nella precedente seduta, ricorda alla Commissione che occorre assumere una decisione in merito alla possibile congiunzione del disegno di legge n.4298 con i disegni di legge nn.1968, 3491 e 2931.

Il senatore PREIONI formula una richiesta di chiarimento sugli eventuali effetti di tale connessione, cui risponde il presidente PINTO.

Segue, poi, un breve dibattito in ordine alla fissazione del termine per gli emendamenti in cui intervengono il relatore PETTINATO e il presidente PINTO – orientati alla scelta di una data ravvicinata, prima della sospensione dei lavori del Senato per il prossimo appuntamento elettorale – nonché dei senatori CENTARO, PREIONI, FASSONE e Antonino CARUSO, tutti favorevoli a stabilire una data che permetta di maggiormente approfondire la complessa tematica sottesa a tutti i disegni di legge in discussione, particolarmente per gli aspetti relativi agli effetti sull'impianto del codice civile, per quanto attiene ai diversi profili della capacità di agire.

Il presidente PINTO ricorda che il disegno di legge n.4298 è stato già approvato dalla Camera dei deputati e che su di esso si appuntano molte attese da parte degli interessati, di tal che, considerando le varie scadenze elettorali che determineranno successive interruzioni dei lavori parlamentari, sembrerebbe opportuno accelerarne per quanto possibile l'esame.

A sua volta, il relatore PETTINATO ricorda che la Commissione ha tenuto numerose audizioni informali sia delle associazioni impegnate sul versante delle fasce, meno protette, dei soggetti la cui diminuita capacità di interagire con il contesto sociale rende necessario un intervento del legislatore, sia con esponenti della magistratura che, a loro volta hanno fatto – in particolare – notare la lacunosità di strumenti specifici del codice civile in materia.

Il senatore PREIONI, cui il PRESIDENTE concede nuovamente la parola, ribadisce quanto da lui già espresso in merito alla esigenza di eliminare dall'articolo 11, comma 3, del disegno di legge n.4298 la disposizione che prevede che la scelta dell'amministratore di sostegno debba avvenire di preferenza nell'ambito del volontariato: si tratta infatti di una operazione di stampo chiaramente clientelare che assume connotati ancora più preoccupanti proprio in vista dello svolgimento delle prossime elezioni. Dichiarò, inoltre, che la scelta dei soggetti e delle organizzazioni audite è stata – a suo giudizio – effettuata in maniera non imparziale e chiaramente discriminatoria nei confronti della sua parte politica.

Il presidente PINTO assicura il senatore Preioni che l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi della Commissione ha incontrato, senza alcuna eccezione, tutte le associazioni che hanno richiesto di essere sentite.

Il relatore PETTINATO, dopo aver ribadito quanto appena assicurato dal Presidente, dà conto, quindi, dei risultati dell'incontro svolto con un magistrato – cui per un concomitante sovrapporsi di situazioni non hanno potuto partecipare anche gli altri magistrati che avevano chiesti di essere sentiti – in merito alle diverse situazioni di soggetti deboli cui non è tuttavia possibile applicare gli attuali strumenti previsti dal codice civile in

ordine alla impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi.

Ribadisce, quindi, la sua richiesta di stabilire una data ravvicinata per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore Antonino CARUSO richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sull'opportunità di affrontare con pacatezza la delicata materia oggetto del disegno di legge n. 4298. Ritiene, anzi, che proprio per tale motivo sarebbe più opportuno che la Commissione esaminasse il disegno di legge in sede referente, salvo, successivamente, quando si fosse delineato un accordo su un testo per tutti soddisfacente, ritornare nella sede deliberante.

Il senatore PREIONI concorda con le valutazioni del senatore Antonino Caruso.

Il senatore RUSSO suggerisce di prendere una decisione in merito alla sede in cui potrebbe proseguire l'*iter* del disegno di legge 4298 e degli altri che eventualmente fossero a questo congiunti, una volta depositati gli emendamenti.

La Commissione, su proposta del presidente PINTO, conviene, quindi, di fissare a martedì 4 aprile alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti, che saranno riferiti al disegno di legge n.4298, assunto come testo base.

Il presidente PINTO, intervenendo nel corso della discussione generale sottolinea l'importanza della materia affrontata dal disegno di legge n. 4298 e dagli altri all'ordine del giorno della Commissione che, peraltro, non sono tutti convergenti con l'impostazione del disegno di legge n. 4298, anche se pongono problemi e sollecitano scelte con cui occorre confrontarsi. Dopo aver, poi, fatto riferimento sia alle numerose audizioni tenute in sede informale dall'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi sia agli articolati spunti di riflessione offerti sulla materia in un convegno recentemente svoltosi a Napoli, preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore CALLEGARO ritiene, a sua volta, generica e poco incisiva la portata del disegno di legge n. 4298, non ravvisando l'utilità di un siffatto intervento legislativo, e mette diffusamente in luce gli aspetti che non ritiene condivisibili.

Dopo un intervento del senatore Antonino CARUSO, il senatore PREIONI, alla luce dell'andamento del dibattito, rileva l'inopportunità di congiungere agli altri provvedimenti il disegno di legge n. 2931 sulla tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e, in generale, per l'istituzione dell'amministratore di sostegno, prendendo

atto che la Commissione sembra orientata a non intervenire a modifica del codice civile per quanto attiene l'interdizione e l'inabilitazione, come fa invece il disegno di legge n. 2931.

Concorda il relatore PETTINATO.

La Commissione conviene quindi di congiungere al disegno di legge n. 4298 i disegni di legge nn. 1968 e 3491.

Il presidente PINTO dichiara, quindi, chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1968, 3491 e 4298 è poi rinviato.

(2931) GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati

(Rinvio della discussione)

Il presidente PINTO rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

PER FATTO PERSONALE

Il senatore PREIONI, intervenendo ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento, lamenta l'atteggiamento di diffuso disinteresse e aperta disapprovazione che la Commissione manifesta ogni volta che egli prende la parola, quando – addirittura – non lo si costringe ad interrompere il proprio intervento. Sottolinea che ogni opinione, anche se non condivisa, deve poter essere manifestata all'interno della Commissione. Ribadisce, quindi, il suo diritto ad essere pienamente informato delle attività che la Commissione svolge anche in sede informale e che tale diritto non è stato rispettato per quanto attiene allo svolgimento delle audizioni tenute in relazione alla discussione del disegno di legge n. 4298.

Il presidente PINTO contesta il rilievo e ricorda al senatore Preioni che la sua parte politica è stata, come le altre, regolarmente informata di ogni riunione informale finalizzata alle audizioni in questione. Aggiunge che sono state convocate per le audizioni predette tutte le associazioni interessate al problema di cui si aveva notizia o che avessero chiesto di essere ascoltate.

La seduta termina alle ore 16,15.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

219^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostillio.**La seduta inizia alle ore 14,35.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario OSTILLIO risponde all'interrogazione n. 3-01762 sulla tragedia dell'aereo dell'Itavia caduto presso Ustica, rendendo noto che non sono risultati riscontri sulla scomparsa di elementi utili presso il centro radar di Poggio Renatico.

Per quanto concerne, invece, le direttive impartite nel corso degli anni per la custodia e la conservazione della documentazione e di ogni altro elemento utile alle indagini connesse con la vicenda, egli fa presente che lo Stato maggiore dell'Aeronautica con la nota SMA/SPSC/1011 fin dal 16 giugno 1988 aveva provveduto, su specifica richiesta del magistrato inquirente, a impartire disposizioni per una puntuale verifica di tutti gli elementi in possesso della Forza armata e per l'acquisizione dei risultati, corredati dalla relativa documentazione probatoria.

Successivamente, in considerazione della particolare delicatezza della materia e della conseguente necessità di custodire ordinatamente tutti gli atti in argomento, con le note SMA/5P5C11638 del 31 agosto 1989, SMA-O/5563/G53-1 del 24 settembre 1993 e SMA-0/2494/G53-1 del 7 novembre 1994, nonché con specifiche direttive del 1995 e del 1998, erano state impartite ulteriori disposizioni agli enti e comandi dell'Aeronautica, che a suo tempo effettuarono l'anzidetta verifica comunicandone i risultati. Tali disposizioni erano nel senso di provvedere all'archiviazione di tutto il materiale raccolto, assicurandone la doverosa vigilanza e avendo

cura di non procedere alla sua distruzione, anche oltre i limiti temporali previsti dalla vigente normativa, in mancanza di uno specifico ordine.

Replica la senatrice BONFIETTI per dichiararsi profondamente insoddisfatta sia del ritardo sia per il merito della risposta avuta.

Il sottosegretario OSTILLIO confessa, a titolo individuale, il suo imbarazzo per il ritardo con il quale si risponde ad un'interrogazione assegnata alla Commissione in data 1° aprile 1998. Lamenta che non erano anteriormente disponibili da parte degli uffici ministeriali gli elementi di risposta e conclude dichiarando di comprendere, da parlamentare, l'insoddisfazione della senatrice interrogante.

Il sottosegretario OSTILLIO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01773 rendendo noto che il «Centro Studi Aeronautici», costituito ai sensi del D.P.R. 2 settembre 1985, è un organo di studio dell'Associazione Arma Aeronautica. La sua attività consiste nell'operare per la realizzazione degli scopi statutari della citata associazione. In particolare, il Centro promuove la conoscenza delle attività aeronautiche nazionali e la ricerca storica sull'impiego del mezzo aereo attraverso scritti, conferenze, convegni di studio e pubblicazioni divulgate prevalentemente tramite il periodico «Aeronautica».

Per quanto attiene gli specifici quesiti posti dall'interrogazione, si rappresenta che: a) il ministero della Difesa non può essere e non si sente rappresentato dall'organo di un ente morale, quale quello indicato. Il «libro bianco», cui si fa cenno nella premessa dell'interrogazione, rappresenta, quindi, esclusivamente un lavoro autonomo del Centro Studi Aeronautici; b) l'Associazione Arma Aeronautica rientra tra quegli organismi finanziati solo in parte con contributi dello Stato, secondo la disciplina della legge 28 dicembre 1995, n. 549. I contributi sono attribuiti con apposito decreto ministeriale, di concerto con il ministero del Tesoro; c) il contributo in favore dell'Associazione Arma Aeronautica, legittimato dalla legge 7 ottobre 1986, n. 653 è stato pari a lire 41.000.000 per l'Esercizio finanziario 1997, a lire 49.000.000 per quello del 1998, e a lire 49.000.000 per quello del 1999. Sul contributo si erano espresse favorevolmente le Commissioni Difesa della Camera e del Senato; d) la vigilanza che la Difesa esercita sull'Associazione consiste nel controllo della compatibilità delle norme statutarie con l'ordinamento giuridico, del controllo dei bilanci e dell'utilizzo dei contributi concessi dallo Stato; e) in data 4 febbraio 1980, l'amministrazione ha autorizzato il detto Centro Studi ad occupare l'appartamento ubicato al terzo piano del villino Douhet, sito in Roma a Via M. Colonna nn. 23-25, a suo tempo donato alla Forza armata dalla signora Casalis Teresa, vedova del generale Giulio Douhet, con il vincolo che l'immobile fosse destinato a sede di un Centro Studi Militari Aeronautici.

Da quanto illustrato emerge che l'amministrazione, sia nei rapporti con gli enti in argomento, sia nell'assegnazione dei contributi da corri-

spondere, adotta un comportamento improntato alla massima trasparenza e legittimità, in perfetto accordo con la normativa vigente.

Replica la senatrice BONFIETTI per dichiararsi parimenti insoddisfatta.

Il sottosegretario OSTILLIO risponde all'interrogazione n. 3-01807, ricordando che con la sentenza n. 128 del 13 febbraio 1998 la Corte d'appello di Brescia aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della signora Luciana Riccardi, madre della giornalista Ilaria Alpi assassinata a Mogadiscio il 20 marzo 1994, in ordine al reato di diffamazione nei confronti del generale Fiore. Da un'analisi della sentenza si può senz'altro affermare che il collegio giudicante ha individuato un ben preciso e specifico comportamento del generale Fiore, consistito nell'indicazione di circostanze non corrispondenti a verità in una lettera da lui inviata ai genitori della giornalista uccisa in data 20 maggio 1994. Invero, dal raffronto tra le affermazioni contenute nella lettera del generale, datata 20 maggio 1994, ai genitori della giornalista uccisa ed il rapporto indirizzato dallo stesso ufficiale al Capo di Stato maggiore dell'Esercito in data 1° giugno 1994, il giudice d'appello ha ravvisato una vera e propria diversa rappresentazione dei fatti, al fine di offrire un'immagine positiva del contingente italiano impegnato nella missione in Somalia. Peraltro, nell'ambito del contesto istruttorio, lo stesso organo giudicante, nel precisare come le frasi pronunciate dall'imputata nel corso della trasmissione televisiva «Maurizio Costanzo Show» non configurassero gli estremi del reato di diffamazione ha, tuttavia, sancito che quello specifico e limitato comportamento posto in essere dal generale Fiore in occasione della descrizione dei fatti nella lettera del 20 maggio 1994 ai genitori della Sig.a Alpi, non fosse idoneo ad «intaccare in assoluto il patrimonio morale e la reputazione di cui gode l'ufficiale».

Replica il senatore LORETO per dichiararsi insoddisfatto.

La seduta termina alle ore 15,20.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

256^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA**(4336) Misure in materia fiscale**

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6 in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il senatore VEGAS, dopo aver rilevato che la Commissione dovrebbe sospendere i lavori all'inizio della seduta dell'Assemblea, invita il Governo a valutare l'ipotesi di ritirare gli emendamenti presentati, che non sembrano formalizzati a seguito di un corretto *iter* procedurale nell'ambito del Consiglio dei ministri e, soprattutto, con il pieno coinvolgimento del Tesoro; peraltro, il tipo di copertura proposta individua un meccanismo analogo a quello a suo tempo utilizzato nella cosiddetta «legge Tremonti», che suscitò aspre critiche da parte delle attuali forze di maggioranza.

Il sottosegretario MACCIOTTA assicura il senatore Vegas che il Tesoro ha espresso il proprio avviso nel corso della predisposizione degli emendamenti presentati dal Governo.

Il presidente COVIELLO fa presente di avere informato la Presidenza del Senato della seduta antimeridiana di oggi, ricevendo un assenso di massima, salvo espressa sconvoazione; fa, altresì, presente di avere richiesto la relazione tecnica sugli emendamenti 6.0.8, 14.0.3 e 14.0.5 al fine di approfondirne i rilievi di natura finanziaria.

Il relatore FERRANTE propone di esaminare gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6; per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.11, 1.16, 1.0.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 (seconda parte), 3.8 (seconda parte), 3.9 (seconda parte), 3.11, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.26, 3.0.34, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21, 4.0.25, 4.0.28, 4.0.48, 4.0.49, 4.0.50, 5.3, 5.0.1, 5.0.7, 5.0.14, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.20, 6.0.13 e 6.0.14 che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; gli emendamenti 1.14, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6, 1.0.8, 3.0.6, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 4.0.30, 4.0.31, 5.4, 5.0.3, 5.0.6, 5.0.16 e 6.0.11 recano clausole di copertura non correttamente formulate. Occorre, altresì, acquisire dal Tesoro conferma della quantificazione degli emendamenti 01.100, 01.1, 1.13, 1.15, 1.0.1, 1.0.2, 3.6, 3.18, 3.21, 3.0.5, 3.0.7, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.28, 4.0.1, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.23, 4.0.24, 4.0.29, 5.0.2, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.15, 5.0.19, 6.0.7 e 6.0.15; analogamente, in relazione all'emendamento 6.0.12, occorre valutare l'effetto compensativo delle modifiche introdotte. In relazione agli emendamenti 3.1, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16, occorre valutare se l'estensione dei criteri di delega possa rientrare nei limiti finanziari previsti, tenuto conto che tale delega poteva essere attuata nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n. 133 del 1999. Per ciò che concerne gli emendamenti 3.0.25, 3.0.27, 3.0.30 e 3.0.31, che introducono agevolazioni e sanatorie con copertura a valere sulle risorse già autorizzate ai sensi del decreto-legge n.691 del 1994, occorre acquisire indicazioni in ordine alla quantificazione e alla sussistenza delle citate risorse, tenendo comunque conto che non sembra trattarsi di risorse idonee a costituire copertura di nuove agevolazioni.

Occorre, infine, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.0.7, 3.23, 4.0.44 (analogo al 4.0.46 e al 4.0.45 che reca una clausola di copertura), 5.0.4, 5.0.5, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.11, 1.16, 1.0.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 (seconda parte), 3.8 (seconda parte), 3.9 (seconda parte), 3.11, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.26, 3.0.34, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.14, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21, 4.0.28, 4.0.48, 4.0.49, 4.0.50, 5.3, 5.0.1, 5.0.7, 5.0.14, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.20, 6.0.13 (limitatamente al comma 1), 3.23, 4.0.44 e 4.0.46 che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; formula, altresì, parere contrario sugli emendamenti 1.14, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6, 1.0.8, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 4.0.30, 4.0.31, 5.4, 5.0.3, 5.0.6, 5.0.16 e 6.0.11 e, in relazione agli emendamenti 01.100, 01.1, 1.0.1, 1.0.2, 3.6, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.29, 5.0.2, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.15, 6.0.12 e 4.0.45, dichiara che la quantificazione proposta non risulta corrispondente all'onere introdotto; in particolare, gli emendamenti 5.0.8 e 5.0.9 potrebbero comportare la necessità di estendere il trattamento agevolato a soggetti che presentano le medesime caratteristiche di attività economica, con conseguenti maggiori oneri qualora dovessero derivarne pro-

nunce di incostituzionalità. Dichiaro di non avere rilievi di ordine finanziario da formulare sugli emendamenti 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9 – che a suo avviso comunque non consentono di raggiungere l'obiettivo perseguito dai presentatori –, 4.0.25 – che risolve un ampio contenzioso in atto –, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.14; rileva che l'estensione dei criteri di delega di cui agli emendamenti 3.1, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16 non possa essere mantenuta nel limite finanziario inizialmente previsto, esprimendo pertanto avviso contrario, ad eccezione che sull'emendamento 3.13, nel quale risulta inserita una clausola di copertura. In relazione agli emendamenti 3.13, 3.18, 3.21, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.28, 4.0.1, 4.0.23, 4.0.24, 5.0.19, 6.0.7 e 6.0.15, pur confermando la correttezza della quantificazione fa presente che – anche tenuto conto del disegno di legge relativo ai Vigili del fuoco all'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati – non esistono risorse da finalizzare a tali scopi nell'ambito del fondo speciale, sia nell'accantonamento relativo al Tesoro sia in quello relativo al Ministero dell'interno: si dichiara pertanto contrario a tali emendamenti, per i quali ritiene dovrebbe essere contestualmente indicata la finalizzazione che non si intende più finanziare a causa dell'utilizzazione delle risorse per finalità diverse da quelle indicate in finanziaria; per ciò che concerne l'emendamento 6.0.15, in particolare, fa presente che risultano risorse, per un importo pari a 10 miliardi, destinate a tale scopo e che sarebbe opportuna una riformulazione al fine di ricondurre l'onere nell'ambito della finalizzazione esistente. Il parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.10 dovrebbe essere condizionato alla soppressione del comma 5, mentre ritiene necessario un ulteriore approfondimento sugli emendamenti 3.0.25, 3.0.27, 3.0.30, 3.0.31, 4.0.15 e 4.0.16, come anche sull'emendamento 1.0.7, in relazione al quale occorre valutare la compensatività tra il comma 1, che introduce un onere certo, e il comma 2 che attiva risorse finanziarie più difficilmente quantificabili. Esprime infine avviso contrario sugli emendamenti 5.0.4 e 5.0.5 che potrebbero anche dar luogo a possibili rilievi di natura comunitaria.

Il senatore FERRANTE, nel far presente che gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 prevedono una copertura che, a suo avviso, risulta idonea a coprire l'onere introdotto, sollecita un maggiore approfondimento da parte del rappresentante del Tesoro.

Il senatore D'ALI sollecita chiarimenti in ordine agli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4, facendo presente che si tratta di una partita di giro tra Stato ed enti locali; per quanto riguarda gli emendamenti per i quali è stata segnalata una clausola di copertura non correttamente quantificata, si sofferma sulla difficoltà di proporre una specifica quantificazione da parte di un parlamentare senza avere a disposizione le informazioni in possesso dei ministeri competenti: al riguardo, ritiene debba essere possibile presentare riformulazioni che consentano di tenere conto delle indicazioni emerse nel corso della seduta. Segnala poi che l'emendamento 1.0.3 non dovrebbe comportare effetti finanziari negativi, in quanto

– trattandosi di normativa in corso di prima applicazione – il gettito non dovrebbe essere scontato nei saldi di finanza pubblica e che l'emendamento 4.10 potrebbe comportare oneri a carico del comune di Campione. Per ciò che concerne gli emendamenti 5.0.4 e 5.0.5, nel ricordare che una disposizione analoga fu approvata lo scorso anno senza apposita copertura, fa presente che si tratta comunque di prestazioni rese nell'ambito del gruppo e che costituirebbero una mera partita di giro.

Il senatore MORANDO sollecita a individuare nell'ambito del presente provvedimento una soluzione organica per la questione, affrontata in numerosi emendamenti, relativa alla tassazione delle società sportive e dilettantistiche.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver evidenziato, in ordine agli emendamenti 3.0.1 e successivi, che la compensazione a livello di pubblica amministrazione deve essere comunque accompagnata dall'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato, conferma che gli effetti finanziari della nuova normativa sulle «*stock option*» risultano inclusi nei saldi e che, quindi, l'emendamento 1.0.3 comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Concorda, altresì, con l'opportunità di effettuare un ulteriore approfondimento in merito agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il relatore FERRANTE, anche accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, propone di rinviare l'esame degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 3.0.25, 3.0.27, 3.0.30, 3.0.31, 4.0.15, 4.0.16, 6.0.8 e 1.0.7; in relazione ai rilievi formulati dal senatore D'Alì sugli emendamenti con clausole di copertura non correttamente formulate, propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tali emendamenti, ferma restando la disponibilità ad esaminare eventuali riformulazioni che tengano conto delle indicazioni quantitative emerse nel corso della seduta. Propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.11, 1.16, 1.0.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 (seconda parte), 3.8 (seconda parte), 3.9 (seconda parte), 3.11, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.26, 3.0.34, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.14, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21, 4.0.28, 4.0.48, 4.0.49, 4.0.50, 5.3, 5.0.1, 5.0.7, 5.0.14, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.20, 6.0.13 (limitatamente al comma 1), 3.23, 4.0.44, 4.0.46, 1.14, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6, 1.0.8, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 4.0.30, 4.0.31, 5.4, 5.0.3, 5.0.6, 5.0.16, 6.0.11, 01.100, 01.1, 3.6, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.29, 5.0.2, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.15, 6.0.12, 3.1, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16 e 4.0.45 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.10 dovrebbe essere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla soppressione del comma 5.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

Il presidente COVIELLO rinvia il seguito dell'esame degli emendamenti, avvertendo che è immediatamente convocata la Sottocommissione per i pareri.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente COVIELLO fa presente che è immediatamente convocata la Sottocommissione per il riesame del disegno di legge n. 2207-A ai fini della revisione del parere già reso all'Assemblea sul testo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,25.

257^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
COVIELLO*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri e il commissario europeo Monti, accompagnato dai dottori Schaub, Ternani, Olivi e Piemonte.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

Il presidente Coviello avverte altresì che di tale seduta sarà effettuata la resocontazione stenografica a pubblicazione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui processi di liberalizzazione in atto nell'Unione Europea relativamente ai settori che erogano servizi di pubblica utilità: audizione del Commissario dell'Unione Europea, professor Mario Monti.

Il senatore COVIELLO, nel ricordare le occasioni che hanno suggerito l'opportunità di un confronto con il commissario Monti, illustra le finalità dell'audizione odierna.

Il commissario MONTI svolge la sua esposizione, consegnando un testo scritto alla Presidenza.

Pongono quesiti i senatori RIPAMONTI, MANTICA, SELLA di MONTELUCE, MORANDO, PARDINI, BESOSTRI, PIZZINATO e FERRANTE.

Replica il commissario MONTI.

Il senatore COVIELLO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

411^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Berlinguer e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Rocchi e Masini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, d'intesa con gli interroganti e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno della seduta odierna è rinviato ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

SULLA SCADENZA DEI TERMINI PER LA MOBILITÀ DEI DOCENTI

Il senatore BEVILACQUA richiama l'attenzione del Ministro sulle difficoltà incontrate dagli insegnanti interessati alla mobilità nelle regioni che non hanno ancora approvato i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Invita pertanto il Ministro a chiarire l'orientamento del suo Dicastero, in particolare con riferimento alla nomina dei commissari *ad acta*.

Il ministro BERLINGUER osserva anzitutto che le regioni inadempienti, nonostante ben due atti di diffida governativi, sono sei: Sicilia, Campania, Calabria, Puglia, Molise e Sardegna (quest'ultima ha tuttavia pressochè ultimato le procedure). Poiché l'ultimo atto di diffida, prosegue il Ministro, è stato del 28 febbraio scorso, il Governo ha ritenuto improvvido imporre una scadenza che si sarebbe inevitabilmente sovrapposta al rinnovo dei Consigli regionali. Sia per quanto riguarda il trasferimento dei docenti

che per quello del personale dirigente, il Governo ha pertanto preferito procedere in assenza dei piani, riservandosi di porre in essere interventi correttivi più oltre, in sede di determinazione degli organici di fatto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sull'attuazione della riforma dei cicli scolastici

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, il ministro BERLINGUER ricorda l'impegno da lui assunto di fronte al Senato, in occasione dell'approvazione del disegno di legge sul riordino dei cicli scolastici, di svolgere un dibattito preliminare rispetto alla predisposizione del piano di attuazione della legge, su cui la legge stessa prevede peraltro che sia successivamente acquisito formalmente il parere parlamentare. Ciò, al fine di assicurare il più ampio spazio ad una discussione preventiva che possa recare contributi utili alla formulazione del piano, in aggiunta alla consueta procedura di espressione del parere su uno schema di piano già elaborato, di cui è spesso lamentata la scarsa incidenza.

Dopo aver ricordato le ragioni e gli obiettivi della riforma, che coincidono in primo luogo con l'innalzamento del livello culturale dei cittadini e presuppongono la generalizzazione della frequenza della scuola secondaria superiore, egli osserva poi che l'attuazione della riforma, pur tenendo conto della parallela riflessione in ambito europeo, non può prescindere dalla tradizione educativa italiana, fondata sulla riconosciuta funzione delle discipline quali tramiti imprescindibili per un apprendimento critico e strutturato. Al riguardo, egli intende fugare con decisione ogni margine di dubbio in ordine ad una possibile attenuazione, connessa al riordino dei cicli scolastici, del ruolo delle discipline per la comprensione e l'interpretazione della realtà.

Nell'auspicare un vasto coinvolgimento, oltre che del Parlamento, delle organizzazioni rappresentative dei docenti, degli studenti, dei genitori e, in generale, di tutte le parti sociali, egli ricorda poi che il successo della riforma è comunque affidato alla partecipazione attiva del mondo della scuola e, in primo luogo, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. Si riserva pertanto di individuare le forme più opportune per meglio assicurare un coinvolgimento di così vasta portata, in termini tali da poter comunque predisporre il piano nei tempi previsti dalla legge.

Il Ministro si sofferma quindi su alcune questioni che ritiene prioritarie, sulle quali sollecita il confronto più ampio.

Anzitutto, osserva che i tempi di attuazione della legge dovranno essere compatibili con la predisposizione della normativa secondaria e con un'adeguata preparazione del personale ai nuovi compiti. Una prima ipotesi di attuazione della riforma riguarda infatti la data di avvio dei nuovi ordinamenti, che potrebbe decorrere dall'anno scolastico 2001-2002. A partire da tale data, si possono ipotizzare diverse scansioni temporali per i successivi sviluppi, fra i due estremi della realizzazione della riforma

in tre anni (ipotesi minimale) ovvero in dodici anni (ipotesi massima). Il Governo ritiene tuttavia che entrambe queste ipotesi siano da respingere, giudicando più ragionevoli le due possibilità intermedie di una attuazione della riforma in cinque ovvero in sette anni. Nell'ipotesi in cui la riforma si attuasse in sette anni si tratterebbe di dare inizio al nuovo corso con piena gradualità, partendo (non prima del 1° settembre 2001) col primo anno della scuola di base e col primo anno del secondo ciclo. Nell'ipotesi in cui la riforma si attuasse invece in cinque anni, potrebbero essere coinvolti contemporaneamente sia il primo che il terzo anno della scuola di base, nonché il primo anno della scuola secondaria. In questo caso il percorso scolastico di dodici anni riguarderebbe solo i bambini nati nel 1993, mentre per le leve scolastiche precedenti la durata del corso di studi rimarrebbe di tredici anni.

Quanto ai problemi connessi al curriculum, osserva anzitutto che occorre sciogliere il nodo del rapporto della scuola di infanzia con la scuola di base, in considerazione della progressiva generalizzazione della prima sul territorio nazionale. Ciò impone una riflessione sull'opportunità di adeguare gli attuali «orientamenti» del 1991 relativi alla scuola materna e un approfondimento sulle modalità per generalizzare e qualificare ulteriormente l'offerta formativa sull'intero territorio.

Per quanto attiene alla scuola di base, riconosce che l'individuazione del relativo curriculum è particolarmente delicata. Al riguardo, la legge fornisce alcune indicazioni assai esplicite che non possono essere messe in discussione, quali ad esempio la necessità del raccordo della scuola di base, da una parte con la scuola dell'infanzia e dall'altra con la scuola secondaria, nonché la sua caratterizzazione di percorso educativo unitario ed articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni. A tale ultimo proposito, ritiene parimenti impraticabili sia la mera sommatoria degli attuali ordinamenti della scuola elementare e di quella scuola media, sia la proposta di una unicità indistinta, che sarebbe segnata dall'impronta egemonica di un modello educativo, vuoi quello della scuola elementare vuoi quello della scuola media. A tali ipotesi, ritiene preferibile la scelta di concentrare gli sforzi – avvalendosi anche delle possibilità offerte dalla progressiva attuazione dell'autonomia – per operare una graduale articolazione del curriculum della scuola di base, in modo da consentire il passaggio dagli ambiti disciplinari (propri della scuola elementare) alle vere e proprie discipline (caratteristiche della scuola media). L'autonomia scolastica consente infatti di realizzare un percorso che prevede attività per ambiti disciplinari e, contemporaneamente, l'avvio anticipato di processi di apprendimento prettamente disciplinari fin dai primi anni del ciclo.

Il senatore BRIGNONE, in una breve interruzione, chiede se tale progressiva articolazione sarà di competenza delle singole istituzioni scolastiche, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa.

Il ministro BERLINGUER chiarisce che, fermi restando gli spazi di autonomia sanciti dal relativo regolamento, all'articolo 8 (dedicato alla de-

finizione dei curricoli), la sua esposizione riguarda gli ambiti di competenza prettamente nazionale, non ritenendo praticabile una eccessiva diversificazione, sotto tale profilo, fra singole istituzioni scolastiche. Ritiene peraltro che si tratti di uno dei nodi più problematici, su cui sollecita una riflessione particolarmente approfondita in sede parlamentare.

Resta peraltro fermo che, al termine del ciclo, l'apprendimento abbia assunto un compiuto carattere disciplinare, il che comporta naturalmente il pieno utilizzo di tutte le professionalità attualmente operanti nella scuola elementare e in quella media.

Per quanto riguarda la scuola secondaria, ricorda che essa si caratterizza per l'offerta di percorsi tendenti a consolidare le competenze di base e, nel contempo, a orientare scelte consapevoli. Il percorso quinquennale si dovrà pertanto sviluppare unitariamente, assumendo sin dal primo anno la caratterizzazione dell'indirizzo proprio; i diversi licei dovranno avere un'identità chiaramente definita e distinta, pur attenuando l'attuale frammentazione, presente in particolar modo negli indirizzi tecnici e professionali. In tal modo, alla conclusione del quinquennio, sarà possibile, per i giovani che non intendano proseguire negli studi a livello universitario, accedere direttamente al mondo del lavoro, ovvero acquisire ulteriore specializzazione attraverso corsi post-secondari, meglio rispondenti alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

Per i corsi di studio, si deve ipotizzare un impianto complessivamente nuovo, strutturato in aree ed indirizzi, nonché l'introduzione di un sistema di opzioni tra alcune discipline – anche appartenenti ad altri indirizzi – che garantirebbe una sufficiente articolazione dei percorsi individuali, anche grazie ad una accentuata elasticità curricolare.

Ricorda peraltro che la scuola secondaria ha altresì il compito di favorire il completamento dell'obbligo scolastico, nonché la realizzazione dell'obbligo formativo, eventualmente in altra sede. A tal fine, è stato previsto il cosiddetto «doppio canale» al compimento dell'obbligo scolastico. Ritiene comunque doveroso sottolineare che i primi due anni della scuola secondaria, pur nel loro carattere di terminalità dell'obbligo e pur considerando l'attività di orientamento, si dovranno in ogni caso configurare come parte integrante del complessivo percorso quinquennale. Il Ministro dichiara infatti di non condividere opinioni alternative al riguardo e di giudicare del tutto improponibile l'ipotesi del biennio unico. Egli si sofferma poi sul collegamento della scuola secondaria con la scuola di base, con riferimento a quanto previsto dalla legge in ordine al passaggio a percorsi formativi diversi da quelli dell'istruzione.

Auspica poi un potenziamento degli elementi di complementarietà e integrazione, da realizzare mediante ricorso a crediti certificabili e riconoscibili, fra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale che, con le loro specificità, dovranno concorrere alle diverse esigenze formative.

Quanto al personale, osserva preliminarmente che – ove la riforma fosse attuata in cinque anni e il processo di attuazione decorresse dall'anno scolastico 2001-2002 – non si avrebbero effetti fino all'anno scolastico 2006-2007, atteso che nell'anno scolastico precedente vi sarebbero ancora alunni frequen-

tanti la terza media. Nell'anno scolastico 2006-2007 arriverebbero invece contemporaneamente nella scuola secondaria leve scolastiche di tredicenni e quattordicenni e, solo nel 2011, si avrebbero i primi studenti che abbiano completato il percorso scolastico in dodici anni. L'eventuale rischio di una contrazione delle cattedre non concerne pertanto gli anni scolastici precedenti il 2006-2007. Il fabbisogno di personale si distribuirebbe peraltro in maniera diversificata fra i due cicli e in particolare nell'ambito del ciclo secondario, seguendo l'impatto del passaggio dall'uno all'altro ciclo delle due classi di età, il che consentirebbe una utilizzazione più razionale ed efficace del personale sin dalla fase transitoria.

Tutto il processo, sottolinea il Ministro, dovrà comunque essere accompagnato con l'adeguamento del sistema delle classi di concorso, della formazione iniziale, dell'utilizzazione delle risorse professionali, del quadro organico degli insegnamenti, del ruolo dei docenti. Ricorda altresì che autonomia e riordino dei cicli presuppongono la generalizzazione dell'organico funzionale di istituto, al fine di soddisfare le esigenze delle scuole autonome e quelle di stabilità e qualificazione della prestazione professionale docente. L'introduzione dell'organico funzionale deve infatti tendere a garantire la gestione della flessibilità del curriculum (ivi compresa la quota riservata alle istituzioni scolastiche), la gestione dell'autonomia organizzativa e didattica in relazione alle esigenze degli alunni, nonché l'ampliamento dell'offerta formativa.

Nel riconoscere le difficoltà dovute alla presenza, nello stesso ciclo, di personale regolato da diversi rapporti contrattuali, stimola quindi una riflessione sull'ipotesi di un graduale superamento di tale situazione, tenendo conto dell'ormai prevista formazione universitaria di tutti i docenti, e informa di trattative in corso sotto questo profilo con la Conferenza dei rettori.

Particolare attenzione va poi riservata ad un impiego qualificato del personale docente della scuola media, cui assicura che troverà piena utilizzazione nell'esercizio delle sue attuali funzioni e al quale sarà altresì garantita la possibilità di accedere alla scuola secondaria (caratterizzata da maggior fabbisogno) attraverso i passaggi già previsti ovvero con altre modalità che saranno definite in sede contrattuale.

Il Ministro si sofferma infine sul tema dell'edilizia scolastica, osservando che successivamente alla graduale attuazione delle classi 6^a e 7^a del ciclo primario si potrà procedere ad una definitiva distribuzione dell'offerta formativa sul territorio. Questa operazione dovrà evidentemente tenere conto della riunificazione della scuola elementare e media nel ciclo primario e della esigenza di garantire una presenza diffusa anche delle scuole del ciclo secondario, per evitare di rendere problematico l'esercizio del diritto allo studio.

A tale proposito, avanza alcune ipotesi sulle quali sollecita il confronto con il Parlamento, oltre che con le regioni e gli enti locali: in primo luogo, ipotizza il mantenimento dell'attuale sistema misto di articolazione della scuola dell'infanzia e della scuola di base su più edifici, giudicando inopportuna una soluzione unificata su tutto il territorio nazionale.

Su richiesta del senatore BRIGNONE, chiarisce poi che ciò comporterà inevitabilmente una revisione del dimensionamento. Altra ipotesi è quella dell'accorpamento in un unico edificio dell'intera scuola di base e, ove possibile, della scuola dell'infanzia, privilegiando eventualmente la soluzione che consenta la maggiore vicinanza agli alunni. Per la scuola secondaria, potrebbe essere infine favorito il fenomeno delle scuole con più indirizzi, anche appartenenti ad aree affini. In ogni caso, ritiene che per la dislocazione delle scuole secondarie dovranno essere considerate le condizioni orografiche, le comunicazioni, nonché le particolari esigenze culturali ed economiche del territorio. La riorganizzazione della rete scolastica rappresenterà peraltro una occasione importante per la ricognizione delle risorse edilizie esistenti e per un loro riordino, funzionale al nuovo assetto ordinamentale e alle esigenze connesse all'autonomia. In questa operazione, auspica conclusivamente che siano previsti spazi in cui sia possibile praticare, tra l'altro, la flessibilità e la personalizzazione degli interventi formativi.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'ampia esposizione svolta e propone di dare inizio al dibattito in una seduta da convocarsi la settimana prossima, presumibilmente nella giornata di martedì.

Il senatore BEVILACQUA segnala l'opportunità che il dibattito non si concluda la settimana prossima, tenuto conto delle prossime scadenze che impegneranno i parlamentari in serrate campagne elettorali.

Conviene la senatrice PAGANO, la quale sottolinea tuttavia l'importanza di dare sollecitamente avvio al dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il dibattito ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(4429) BISCARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Su proposta del PRESIDENTE, senza discussione, la Commissione concorda di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti fino a domani, mercoledì 29 marzo, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

362^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Contratto di programma e di servizio da stipularsi con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) (n. 644)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha verificato la presenza del numero legale, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata nella scorsa seduta dal relatore Besso Cordero.

I senatori BORNACIN e GERMANÀ dichiarano il voto contrario dei Gruppi di Alleanza nazionale e Forza Italia.

La Commissione approva quindi a maggioranza la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle ore 15,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

336^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROROGA DEL TERMINE PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 139-BIS, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene preliminarmente di chiedere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere sulla nomina del Presidente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale con sede in Portici.

Il PRESIDENTE precisa che tale argomento potrà essere iscritto sin da domani all'ordine del giorno della Commissione, ove l'assegnazione pervenga in tempo utile.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (n. 145)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Il PRESIDENTE ricorda che in occasione della seduta del 21 marzo scorso si era aperta la discussione generale.

Il senatore BETTAMIO osserva preliminarmente che il *curriculum* del candidato proposto dal Governo configura una candidatura che appare più adatta per la presidenza di un grosso organismo come il CNEL o il

CNR, laddove, a suo avviso, sarebbe stato preferibile nominare una persona che provenisse direttamente dal mondo agricolo, con il quale settore il Presidente di tale Consiglio dovrà necessariamente intessere fruttifere relazioni. Comunque, preso atto del *curriculum* del candidato proposto, a nome del Gruppo di Forza Italia, preannuncia un voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, e avverte che si passerà a votare sulla proposta di parere favorevole alla nomina, avanzata dal relatore.

I senatori BEDIN, PIATTI e DI BENEDETTO (in sostituzione del senatore Baldassare Lauria) preannunciano un voto favorevole.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, prescritta ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, avverte che si passerà alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole alla nomina del professor Marinelli è approvata con undici voti favorevoli e due astensioni.

Prendono parte alla votazione i senatori Barrile, Battafarano, Bedin, Bettamio, Bianco, Forcieri (in sostituzione del senatore Antonio Conte), Di Benedetto (in sostituzione del senatore Baldassare Lauria), Murineddu, Piatti, Preda, Robol, Saracco, Scivoletto.

IN SEDE REFERENTE

(69) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(2264) GUBERT e MANFREDI. – *Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia*

(2384) ROBOL ed altri. – *Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato*

(2508) COLLA e AVOGADRO. – *Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni*

(2684) VEDOVATO e PETRUCCI. – *Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato*

(4301) PINTO ed altri. – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(4428) CUSIMANO e RECCIA. – *Riforma del Corpo forestale dello Stato*

(4478) BUCCI ed altri. – *Istituzione dell'Agenzia forestale*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 69, 2264, 2384, 2508, 2684, 4301 e 4428, congiunzione con il disegno di legge n. 4478 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4478, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 69, 2264, 2384, 2508, 2684, 4301 e 4428 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 4478 il relatore MURINEDDU, precisando che il provvedimento si distingue dagli altri disegni di legge recanti il nuovo ordinamento del Corpo forestale, in quanto prevede la istituzione della Agenzia forestale, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, la quale, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale del Corpo forestale dello Stato. L'Agenzia svolge funzione di supporto per il MIPAF nella elaborazione delle linee di indirizzo per lo sviluppo rurale e può collaborare con le Regioni per l'espletamento di compiti e funzioni di questi enti. Ad avviso del relatore, tale architettura organizzativa si giustifica nell'ambito di un'impostazione del Corpo forestale come corpo di livello nazionale, pur restando da chiarire con quali risorse finanziarie e di personale l'organismo potrà operare per assicurare lo svolgimento delle funzioni assegnategli.

Conclusivamente propone la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 4478 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni legge nn. 69, 2264, 2384, 2508, 2684, 4301 e 4428.

Il senatore PIATTI, preso atto che l'*iter* dei disegni di legge in titolo si intreccia con quello dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vertente sulla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, chiede chiarimenti al riguardo.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda di aver informato sia il Presidente dell'Assemblea sia il Presidente della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa che la 9^a Commissione aveva avviato l'esame di vari provvedimenti in materia di ordinamento del Corpo forestale. Peraltro gli risulterebbe, in via ufficiosa, che in un incontro informale che si sarebbe tenuto nell'ambito della predetta Commissione bicamerale, sarebbe emersa l'esigenza di acquisire dal Governo ulteriori elementi sul trasferimento di risorse finanziarie e di personale; l'Esecutivo si sarebbe riservato conseguentemente di predisporre alcune riformulazioni al testo in discussione.

Il sottosegretario DI NARDO si riserva di acquisire informazioni in merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA REPUBBLICA CECA

Il PRESIDENTE ricorda che domani alle ore 13, presso l'aula della Commissione, si svolgerà un incontro con una delegazione della Commis-

sione agricoltura della Camera dei deputati della Repubblica Ceca per approfondire tematiche di comune interesse. Invita pertanto i componenti dell'Ufficio di Presidenza e gli altri senatori interessati a partecipare a tale incontro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BEDIN chiede che sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione l'A.S. 4510, che affronta i problemi posti dal fenomeno dell'influenza aviaria recentemente verificatasi.

Dopo che il PRESIDENTE ha proposto di valutare tale questione nella riunione dell'Ufficio di Presidenza già convocata per domani, prendono la parola il senatore BETTAMIO (il quale ricorda di aver più volte sollecitato l'iscrizione all'ordine del giorno di due provvedimenti, uno in materia di accorpamento dei fondi rustici ed uno in materia di aree e golenali) e il senatore PREDA il quale, nel condividere la richiesta avanzata dal senatore Bedin, sottolinea l'esigenza che il Governo chiarisca i profili di copertura di quei provvedimenti che fanno ricorso al Fondo di solidarietà nazionale, sollecitando un approfondimento del Governo sia a tale riguardo sia in relazione ai disegni di legge in materia di flavescenza dorata, sia anche, più in generale, sui provvedimenti di riforma del Fondo di solidarietà nazionale.

Il sottosegretario DI NARDO si impegna ad acquisire e fornire i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

304^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Elio Lannutti, la dottoressa Silvia Castronovi, l'ingegner Mario Corona, il dottor Pieraldo Isolani e il dottor Bruno De Vita del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; il dottor Valter Regis e la dottoressa Idelma De Masi della Confapi; l'ingegner Luciano Sgubini, l'ingegner Giulio Paini, il dottor Andrea Ketoff e il dottor Riccardo Pasetto dell'Assomineraria.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa in titolo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas: audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, della Confapi e dell'Assomineraria

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 marzo.

Il dottor LANNUTTI illustra un documento, che consegna alla Presidenza, di considerazioni e proposte elaborato dalle associazioni dei consu-

matori concernente il recepimento della direttiva sulla liberalizzazione del gas naturale. Nel documento si evidenzia che il processo di liberalizzazione dovrà tradursi in vantaggi concreti per gli utenti, compresi i consumatori domestici, in termini di universalità del servizio, di prezzi e di qualità del servizio.

Precisa che la valutazione complessiva sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo è positiva, ma è necessario che la liberalizzazione abbia luogo in modo compiuto relativamente ai diversi aspetti della separazione delle attività, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio, del trasporto e della distribuzione.

Dopo essersi soffermato sui temi delle tariffe, del ruolo dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas, della imposizione fiscale e della definizione dei clienti idonei, il dottor Lannutti sottolinea l'esigenza di evitare che la liberalizzazione, così come avvenuto per altri settori, come ad esempio quello assicurativo, produca effetti negativi per i consumatori.

Il dottor DE VITA considera essenziale giungere ad una piena trasparenza delle tariffe, modificando anche l'attuale situazione nella quale si assiste alla paradossale tassazione delle accise.

Il dottor ISOLANI osserva che, diversamente da quanto avviene per l'energia elettrica, il gas è sottoposto a due diverse aliquote IVA e questo in base ad una interpretazione non corretta della legge n. 10 del 1991. Ciò costituisce una ingiusta penalizzazione per le utenze domestiche che si avvalgono del gas anche per il riscaldamento.

Ribadisce che le associazioni dei consumatori sono favorevoli ad una effettiva liberalizzazione del settore. Fino al momento in cui non si giungerà a tale situazione è opportuno che l'Autorità di regolazione continui a stabilire le tariffe. Esprime preoccupazione per l'attribuzione della qualifica di idoneità a tutti i clienti entro tre anni dall'approvazione della legge, a prescindere dalla realizzazione di una compiuta liberalizzazione.

La dottoressa CASTRONOVI sottolinea il rilievo fondamentale che deve assumere la verifica della qualità del servizio fornito ai consumatori. Ritiene che l'Autorità debba esercitare un ruolo anche su tale aspetto e che debbano essere previsti controlli e sanzioni adeguati.

L'ingegner CORONA si sofferma in modo particolare sulle caratteristiche delle reti di trasporto e sul sistema di stoccaggio, osservando che la liberalizzazione di tali settori, pur nella necessaria gradualità, rappresenta un passaggio fondamentale per l'attuazione di una situazione di effettiva concorrenza.

Il senatore TURINI considera condivisibili le analisi e le proposte formulate dai rappresentanti dei consumatori, specie con riferimento al ruolo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla qualità del servizio e alle caratteristiche dell'imposizione fiscale.

Il senatore LARIZZA chiede ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori di precisare la valutazione formulata sui processi di liberalizzazione in corso e di chiarire se le preoccupazioni concernenti la definizione dei clienti idonei siano riferite ai tempi di attuazione.

Il dottor LANNUTTI ribadisce che la liberalizzazione del settore del gas deve essere finalizzata, principalmente, ad ottenere vantaggi per gli utenti e che essa deve essere, pertanto, sostenuta da un sistema di regole di garanzia.

Il dottor ISOLANI precisa che l'ampliamento della definizione di clienti idonei non dovrebbe intervenire prima del completamento del processo di liberalizzazione, per il quale potrebbe non essere sufficiente la scadenza temporale prevista nello schema di decreto legislativo.

Il presidente CAPONI ringrazia i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti per il loro intervento e li congeda.

Dà quindi la parola ai rappresentanti della Confapi.

Il dottor REGIS illustra un documento scritto che consegna alla Presidenza. Precisa che il giudizio della Confapi sullo schema di decreto legislativo è complessivamente positivo, anche se esistono spazi di intervento per migliorarne alcuni aspetti. A suo avviso, la liberalizzazione deve riguardare tutte le fasi della filiera del gas, anche quella degli approvvigionamenti e della grande distribuzione. Con riferimento alle attività di trasporto e di dispacciamento, osserva che lo schema di decreto legislativo lascia alle imprese che svolgono tale attività la proprietà della rete ed il governo dei flussi, nonché i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema. Ciò rende difficile lo sviluppo della concorrenza e l'effettivo abbattimento dei costi.

Sottolinea come la piccola e media industria si aspetti, con l'introduzione della liberalizzazione, la riduzione dei costi dell'energia, anche in relazione alla necessità di salvaguardare la competitività della produzione italiana. Essenziale è anche il miglioramento del servizio in termini di sicurezza e di potenziamento. Osserva, inoltre, che sarebbe opportuno esplicitare le disposizioni contenute all'articolo 22, sulla individuazione dei clienti idonei e prevedere l'istituto del consorzio tra imprese per raggiungere la soglia di cliente idoneo.

Il senatore TURINI chiede ai rappresentanti della Confapi di fornire un primo bilancio, dal punto di vista delle imprese, delle liberalizzazioni intervenute nel settore elettrico ed in quello dei carburanti.

Il senatore MUNGARI chiede di fornire chiarimenti in ordine alle caratteristiche dei consorzi a cui si è riferito il rappresentante della Confapi.

Il dottor REGIS si riserva di formulare una valutazione sulle liberalizzazioni già avviate in un momento successivo, quando sarà possibile considerare in modo compiuto gli effetti che esse, ed in particolare quella elettrica, hanno prodotto sul sistema delle imprese. Sui consorzi, fa presente che occorrerebbe demandare alla libera iniziativa delle aziende la scelta di utilizzare tale istituto per ottenere una diminuzione dei costi.

La dottoressa DE MASI precisa che, dopo la regolamentazione del mercato elettrico, molte imprese aderenti alla Confapi hanno creato consorzi energetici che hanno per oggetto sociale l'acquisto di energia di qualsiasi tipo, nella prospettiva di accedere anche al mercato del gas in seguito alla liberalizzazione.

Il presidente CAPONI ringrazia i rappresentanti della Confapi per il loro intervento e li congeda.

Dà quindi la parola ai rappresentanti dell'Assomineraria.

L'ingegner SGUBINI illustra un documento scritto con riferimento allo schema di decreto legislativo sul mercato interno del gas che consegna alla Presidenza. Precisa che l'Assomineraria accoglie con favore l'attenzione che lo schema di decreto rivolge alla valorizzazione delle risorse nazionali che hanno consentito lo sviluppo del settore del gas in Italia e la crescita di un comparto tecnologicamente avanzato presente sul mercato internazionale. Occorre, tuttavia, sottolineare la necessità di favorire la valorizzazione delle risorse nazionali residue. L'Italia dispone di quasi tre miliardi di barili di olio equivalente di riserve producibili (350 miliardi di metri cubi di gas e oltre 1 miliardo di barili di petrolio), oltre a circa 2 miliardi di barili di olio equivalente di potenziali riserve residue. Per una ricerca tecnologicamente sempre più costosa sono necessari ingenti capitali e quindi è indispensabile garantire tempi certi che assicurino una adeguata pianificazione degli investimenti. Il settore però è tuttora penalizzato da un sistema autorizzativo frammentario, soprattutto per quanto riguarda la tutela ambientale, come è dimostrato dalle vicende concernenti il progetto alto Adriatico e dal ritardo per la autorizzazioni relative alla Val d'Agri.

Dopo aver illustrato, in particolare, una nota tecnica, allegata al documento consegnato, concernente alcune proposte di modifica di natura tecnica e fiscale, l'ingegner Sgubini auspica che nella fase attuativa del decreto legislativo si realizzi il coinvolgimento degli operatori con l'obiettivo di giungere in tempi rapidi alla definizione di un quadro normativo certo e di non ritardare gli investimenti già programmati e le nuove iniziative.

Conclude sottolineando come il processo di apertura del mercato non possa prescindere dall'assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.

Il senatore TRAVAGLIA chiede ai rappresentanti dell'Assomineraria di precisare le informazioni già fornite con riferimento alle riserve nazionali di idrocarburi.

Il senatore TURINI chiede un aggiornamento sulla situazione del progetto Alto Adriatico.

Il senatore CARPI ritiene opportuno che i rappresentanti dell'Assomineraria formulino la loro valutazione su una ipotesi di cessione di una parte della produzione nazionale in alternativa alla fissazione dei tetti all'importazione.

L'ingegner SGUBINI precisa che i dati forniti sulle riserve nazionali si riferiscono sia alle riserve già accertate che a quelle previste e che la loro quantificazione tiene in ogni caso conto della fattibilità economica della utilizzazione.

Non ha particolari obiezioni rispetto alla ipotesi prospettata dal senatore Carpi con riferimento al problema dei tetti all'importazione e sottolinea che le aziende rappresentate dall'Assomineraria sono, in ogni caso, abituate a svolgere la loro attività in situazioni di concorrenzialità.

Per quanto concerne il progetto Alto Adriatico, ribadisce che la situazione è ancora bloccata, poiché i limiti previsti dal cosiddetto «decreto Ronchi» dello scorso dicembre non sono considerati accettabili dalle imprese interessate, che si accingono a chiedere l'annullamento del provvedimento. Fa presente peraltro che, come hanno chiarito le commissioni scientifiche, non si rilevano rischi di subsidenza.

Il senatore MUNGARI, richiamandosi alle attività condotte a largo delle coste di Crotona, sottolinea che è in atto un contenzioso tra l'amministrazione comunale e l'ENI proprio per gli effetti di subsidenza che esse hanno provocato nell'area.

L'ingegner SGUBINI precisa ulteriormente che l'unica conseguenza che si registra è un abbassamento della costa di pochi centimetri limitatamente alla zona circoscritta dei lavori, mentre si escludono effetti di subsidenza generalizzati.

Il presidente CAPONI ringrazia gli intervenuti e li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

441^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (n. 647)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Montagnino, relatore sul provvedimento in titolo, ha fatto sapere di non poter prendere parte ai lavori della Commissione programmati per la settimana, per motivi di salute. Stante l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo n. 647, la Presidenza ha provveduto a sostituire il relatore, nominando al posto del senatore Montagnino, il senatore Battafarano, il quale si è riservato di presentare per la seduta già convocata domani alle ore 15 uno schema di parere favorevole con osservazioni, sulla base del dibattito finora svolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3786) DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali

(3928) BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, essendo tuttora in corso contatti informali con la Commissione bilancio,

finalizzati a valutare la possibilità di formulare una disposizione di copertura finanziaria, sulla base della relazione tecnica recentemente trasmessa dal Governo, idonea a superare alcune perplessità espresse dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Convengono il relatore ZANOLETTI e la Commissione tutta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4413) LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, stante l'impossibilità del relatore, senatore Montagnino, a prendere parte alle sedute convocate per la settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4469) Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 marzo 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 22 marzo si è conclusa la discussione generale e si sono svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Avverte che si passerà pertanto all'illustrazione degli emendamenti.

Stante l'assenza dei proponenti, il senatore PICCIONI fa propri e dà per illustrati tutti gli emendamenti sottoscritti dal senatore Lauro e, congiuntamente, dai senatori Lauro, Mulas e Bonatesta.

Il PRESIDENTE, relatore sul provvedimento in titolo, illustra l'emendamento 1.4 che, riprendendo il contenuto dell'articolo 4 del disegno di legge n. 3512, relativo alla disciplina del socio-lavoratore di cooperative, nel testo a suo tempo licenziato dalla Commissione per l'Assemblea, intende rendere più stringente l'obbligo di valutazione del valore economico delle offerte posto in capo agli enti aggiudicatori nelle gare pubbliche d'appalto. Ricorda, a tale proposito, che l'articolo 4 del predetto dise-

gno di legge n. 3512, riguardante criteri di valutazione delle offerte nelle gare d'appalto, venne introdotto, nel corso dell'esame in sede referente, a seguito dell'accoglimento di alcuni emendamenti, di identica formulazione, sottoscritti da senatori appartenenti a gruppi sia della maggioranza che dell'opposizione. Con l'emendamento 1.5, si intende inserire i costi relativi alla sicurezza del lavoro come parametro nella valutazione dell'anomalia delle offerte da parte degli enti aggiudicatori. Poichè già esistono disposizioni su tale materia per quel che riguarda il comparto dell'edilizia, il Presidente si riserva di valutare l'eventualità di presentare una nuova formulazione dell'emendamento, eventualmente per la discussione in Assemblea. L'emendamento 1.7 prevede l'introduzione di una sorta di auto-certificazione relativa all'avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza per i soggetti imprenditoriali interessati al conseguimento della qualificazione di cui all'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni. L'emendamento 1.6, infine, è inteso a ridurre i margini di discrezionalità in sede di valutazione delle offerte anormalmente basse.

Sulla formulazione di tale emendamento esprime perplessità il senatore PICCIONI, secondo il quale il margine di discrezionalità per la valutazione effettuata dagli enti aggiudicatori continua ad essere troppo ampio.

Intervenendo sullo stesso emendamento 1.6, il senatore Roberto NAPOLI osserva che la legislazione vigente determina in modo sufficientemente preciso i criteri di valutazione nei casi di esclusione delle offerte nelle gare di appalto per eccesso di ribasso.

Il senatore BATTAFARANO fa quindi propri, dandoli per illustrati, gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.19, del senatore Montagnino, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa.

Il senatore Roberto NAPOLI, considerato che il provvedimento in titolo verte sul costo del lavoro nel settore degli appalti pubblici, chiede se la 8^a Commissione permanente ed il Ministero dei lavori pubblici siano stati adeguatamente informati dell'iniziativa in corso.

Il sottosegretario CARON fa presente che la valutazione degli emendamenti presentati e testé illustrati è stata effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in stretto raccordo con i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici.

Il senatore PICCIONI si dichiara perplesso per l'assenza del parere della 8^a Commissione permanente che, a suo avviso, avrebbe potuto costituire un punto di riferimento essenziale per l'esame in corso.

Anche il senatore DUVA si duole per la mancata espressione del parere da parte della 8^a Commissione permanente. Con riferimento all'ultimo periodo dell'articolo unico che costituisce il disegno di legge in titolo osserva che sarebbe opportuno chiarire che le tabelle predisposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la determinazione periodica del costo del lavoro, sulla base dei parametri indicati nel testo all'esame, sono definite, in fase di prima applicazione, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale aspetto non è infatti chiaro nel testo e, senza introdurre ulteriori emendamenti, potrebbe essere oggetto di una specifica raccomandazione al Governo, formulata eventualmente con un ordine del giorno.

Il PRESIDENTE fa presente che nel testo all'esame le tabelle alle quali ha fatto riferimento il senatore Duva sono formulate sulla base di una serie di valori economici, tra i quali sono compresi quelli previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Pertanto, il Ministro è tenuto a prendere in considerazione i contenuti economici della contrattazione, ai fini della predisposizione delle tabelle, e ciò può avvenire secondo il testo all'esame, a prescindere dalla consultazione diretta delle organizzazioni sindacali firmatarie dei relativi accordi. Ciò non impedisce, ovviamente, che, in sede di prima applicazione della legge, la Commissione possa raccomandare al Governo di svolgere tale consultazione preliminare.

Il sottosegretario CARON ritiene che una raccomandazione nel senso esposto dal senatore Duva, eventualmente concretizzata in uno specifico ordine del giorno, possa senz'altro essere accolta dal Governo.

Il senatore ZANOLETTI si associa ai rilievi espressi dai senatori Piccioni e Duva relativamente all'assenza del parere della 8^a Commissione permanente, parere che, ove consentito dal Regolamento del Senato, sarebbe stato utile acquisire anche su alcuni emendamenti, e segnatamente sull'emendamento 1.6.

Il senatore MANZI ritiene che le comprensibili e condivisibili doglianze sull'assenza del parere dell'8^a Commissione permanente non dovrebbero mettere in secondo piano l'esigenza di pervenire al più presto all'approvazione di un disegno di legge quanto mai necessario per impedire che, in futuro, avvenga quanto è avvenuto molto frequentemente, anche nel passato più recente, in tutti i casi in cui sono stati aggiudicati lavori pubblici ad aziende che hanno presentato offerte molto basse in virtù della compressione operata sul costo del lavoro. Molto spesso, infatti, la scarsa solidità di tali imprese ha comportato il loro fallimento e l'interruzione dei lavori appaltati, con oneri eccezionalmente gravosi e con danni facilmente immaginabili, per le amministrazioni e per i cittadini.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato al senatore Zanoletti che l'emendamento 1.6 recupera il contenuto del citato articolo 4 del disegno di legge n. 3512, derivante, come si è già detto, dall'accoglimento di diversi emendamenti, presentati nello stesso testo da diversi gruppi, di maggioranza e di opposizione, fa presente che il termine per l'espressione del parere da parte della 8^a Commissione permanente è ormai ampiamente decorso, e pertanto, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del Regolamento, si deve intendere che la Commissione consultata non abbia reputato di doversi esprimere. Il Regolamento del Senato, peraltro, esclude che le Commissioni permanenti, con l'eccezione delle Commissioni 1^a e 5^a, e, in alcuni casi, della 2^a Commissione permanente, siano chiamate ad esprimersi in sede consultiva su emendamenti.

Il senatore PICCIONI osserva che il disegno di legge all'esame non risolve il problema dell'improprio vantaggio competitivo che deriva alle società cooperative dalla circostanza di godere di condizioni più favorevoli, anche in sede contrattuale, per quel che riguarda il costo del lavoro, rispetto alle altre imprese.

Il senatore MANZI fa presente, richiamandosi anche alla sua passata esperienza di amministratore locale, che il rilievo del senatore Piccioni non risulta fondato, dato che, per quel che riguarda il costo del lavoro, le società cooperative sopportano oneri non dissimili da quelli delle altre imprese.

Conviene con il senatore Manzi il sottosegretario CARON.

Il PRESIDENTE propone di rinviare alla seduta già convocata per domani l'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti illustrati nella seduta odierna.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4068) SMURAGLIA. – *Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 23 marzo 2000.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore PICCIONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.4, nonché, dopo avervi apposto la propria firma, gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il relatore DUVA illustra l'emendamento 1.6, diretto a definire in termini più precisi l'ambito di responsabilità proprio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento alle previsioni del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il presidente SMURAGLIA illustra l'emendamento 1.1, sottolineando come i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione rimangano, alla stregua delle previsioni del disegno di legge, invariati rispetto al modello definito dal decreto legislativo n. 626 del 1994, ma siano destinati ad assumere maggiore incisività nel contesto del nuovo sistema di sicurezza aziendale.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore PICCIONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.50, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, come pure, dopo avervi apposto la propria firma, gli emendamenti 2.3, 2.22, 2.4 e 2.5.

Il senatore BATTAFARANO fa propri gli emendamenti 2.12, 2.20, 2.13 e 2.21 e rinuncia ad illustrarli.

Il relatore DUVA illustra gli emendamenti 2.14, 2.17 e 2.15, diretti a individuare in modo più puntuale i requisiti dei quali dovranno essere in possesso i responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Illustra inoltre gli emendamenti 2.16, 2.18 e 2.19, l'ultimo dei quali diretto a ridurre il numero minimo di ore necessarie nell'ambito dei corsi di formazione nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro a svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, anche in considerazione delle indicazioni emerse al riguardo in occasione del programma di audizioni.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, quest'ultimo diretto a prevedere l'acquisizione dell'avviso delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai fini del decreto interministeriale con il quale dovranno essere stabiliti i requisiti per l'esercizio delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, conformemente ad una sollecitazione avanzata in occasione delle audizioni..

Si passa all'articolo 3.

Il senatore BATTAFARANO, dopo averlo fatto proprio, rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.4.

Il senatore PICCIONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.3, nonché, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 3.7.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il relatore DUVA illustra l'emendamento 3.5, diretto a sopprimere la lettera *d*) del comma 3; al riguardo, ritiene invece condivisibile la formulazione della stessa lettera *d*) che risulterebbe in caso di accoglimento dell'emendamento 3.2 testé illustrato dal presidente Smuraglia, a condizione però che sia indicato che il triennio di svolgimento di attività di certificazione dovrà essere stato maturato al momento dell'entrata in vigore della legge. Illustra inoltre l'emendamento 3.6.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore BATTAFARANO, dopo averli fatti propri, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Il senatore PICCIONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il presidente SMURAGLIA illustra l'emendamento 4.1, volto a semplificare gli adempimenti relativi alla comunicazione della volontà di continuare a svolgere le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rendendo applicabile un meccanismo di autocertificazione.

Si passa all'articolo 5.

Il senatore BATTAFARANO, dopo averli fatti propri, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il presidente SMURAGLIA illustra l'emendamento 5.1, diretto a definire in modo più puntuale il ruolo del consulente per la sicurezza e a subordinare l'esercizio delle attività consulenziali da parte di società *ad hoc* al possesso dei medesimi requisiti previsti per i singoli professionisti.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore PICCIONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.7, come pure, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli emendamenti 6.1 e 6.2, quest'ultimo diretto ad individuare i requisiti per la certificazione delle società di consulenza.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore PICCIONI, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 7.7, 7.6 e 7.5, nonché, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 7.3 e 7.4.

Il senatore BATTAFARANO, dopo averli fatti propri, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 7.9, 7.11, 7.8 e 7.10.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore PICCIONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 8.7, 8.5 e 8.6, come pure, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 8.4.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli emendamenti 8.3 e 8.1. Illustra poi l'emendamento 8.0.1, diretto ad inserire dopo l'articolo 8, un articolo aggiuntivo recante la previsione dell'adozione, mediante apposito decreto interministeriale, di tariffari per le prestazioni di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente ad una preoccupazione segnalata, in particolare, dal senatore Roberto Napoli nel corso delle audizioni rispetto alla possibilità di pratiche speculative.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore PICCIONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.4.

Il senatore BATTAFARANO, dopo avervi aggiunto la propria firma, rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.5.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2, diretti a evidenziare come la scelta di disciplinare in modo specifico la figura dell'ergonomo non rappresenti un aggravio negli adempimenti a carico delle imprese, restando esse pienamente libere di scegliere se avvalersi o meno dei servizi di professionisti forniti di particolare qualificazione nelle discipline ergonomiche. Tale scelta tende infatti unicamente a tutelare le imprese rispetto a soggetti che erogano prestazioni asseritamente specialistiche nel campo in questione senza possedere la necessaria qualificazione.

Si passa all'articolo 10.

Il senatore PICCIONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.5.

Il senatore BATTAFARANO, dopo avervi aggiunto la propria firma, rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.4.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli emendamenti 10.2, 10.1 e 10.3.

Si passa all'articolo 11.

Il senatore PICCIONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.4.

Il senatore BATTAFARANO, dopo avervi apposto la propria firma, rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.3.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli emendamenti 11.2 e 11.1.

Il relatore DUVA illustra l'emendamento 11.5, volto a corrispondere ad un rilievo della 5^a Commissione permanente, precisando che gli oneri della certificazione di cui all'articolo in esame sono posti a carico del richiedente.

Si passa all'articolo 12.

Il senatore PICCIONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.3.

Il senatore BATTAFARANO, dopo avervi apposto la propria firma, rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.4.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli emendamenti 12.2 e 12.1.

Si passa all'articolo 13.

Il presidente SMURAGLIA illustra l'emendamento 13.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 14, la Commissione passa quindi all'articolo 15.

Il presidente SMURAGLIA illustra l'emendamento 15.1.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 16, la Commissione passa all'articolo 17.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli emendamenti 17.1 e 17.2, sottolineando come l'istituzione di un registro dei medici competenti non incida sui requisiti per lo svolgimento delle relative funzioni, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo n. 626 del 1994. Il nuovo strumento intende unicamente agevolare le imprese nel reperimento di un professionista di loro fiducia nell'ambito territoriale di insediamento.

Il senatore PICCIONI, dopo averli fatti propri, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 17.3 e 17.4.

Si passa all'articolo 18.

Il relatore DUVA illustra gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3, volti a riformulare le disposizioni relative alla formazione professionale e all'aggiornamento dei medici competenti, anche alla stregua dei rilievi formulati dalla 5^a Commissione permanente.

La Commissione passa quindi all'articolo 19.

Il senatore BATTAFARANO, dopo averlo fatto proprio, rinuncia ad illustrare l'emendamento 19.3.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli emendamenti 19.2 e 19.1, quest'ultimo diretto a introdurre la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere al Dipartimento prevenzione delle aziende - USL contro le decisioni dei medici competenti nell'esercizio dell'attività di sorveglianza sanitaria.

Illustra quindi gli emendamenti All.1 e All.2, riferiti all'allegato A).

L'esame degli emendamenti è pertanto concluso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE 1^a E 11^a

Il PRESIDENTE ricorda che domani mercoledì 29 marzo le Commissioni 1^a e 11^a inizieranno l'esame dei disegni di legge in materia di regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Sulla base delle determinazioni assunte dalla presidenza dei Gruppi parlamentari, i provvedimenti dovrebbero pervenire all'esame dell'Assemblea all'inizio della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4469**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti aggiudicatori sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Qualora nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori individuano offerte anormalmente basse, questi prendono in considerazione il costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.

3. Sono da ritenersi anormalmente basse tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

1.1

LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «predisposizione degli atti di gara» con le seguenti: «predisposizione delle gare di appalto».

1.2

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «nella valutazione» sopprimere le parole: «, nei casi previsti dalla normativa vigente,».

1.11 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «normativa vigente,» sopprimere le parole: «dell'anomalia».

1.10 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «gli enti aggiudicatori prendono in considerazione il» con le seguenti: «gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al».

1.4 IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prendono in considerazione» con le seguenti: «devono considerare».

1.8 MONTAGNINO

Al comma 1, dopo le parole: «enti aggiudicatori», sostituire la parola: «prendono» con le seguenti: «devono prendere».

1.13 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «il costo del lavoro» inserire le seguenti: «per le aziende e per le cooperative».

1.3 LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «costo del lavoro, come determinato periodicamente,» con le seguenti: «costo del lavoro. Esso è determinato annualmente,».

1.14 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «annualmente».

1.15 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «in apposite tabelle», inserire le seguenti: «per ciascuna attività lavorativa».

1.16 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,» con le seguenti: «depositata presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

1.17 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «differenti aree territoriali» inserire le seguenti: «così come disposto dai "prezziari regionali delle opere pubbliche"».

1.12 MULAS, BONATESTA, LAURO

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sono da considerarsi anomale rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale».

1.9 MONTAGNINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-... Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati in relazione ai criteri di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415 e al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, e devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'opera».

1.5 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-.... Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa».

1.7

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-.... Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui al comma precedente».

1.6

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-.... In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione con quanto previsto per la categoria dell'industria metalmeccanica ed incrementato ogni anno in relazione al tasso di inflazione programmato»

1.18

MULAS, BONATESTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-.... Nella stesura dei documenti di gara il responsabile del procedimento provvede ad indicare la stima dei costi complessivi della manodopera. Tale stima integra il computo metrico estimativo. L'impresa aggiudicataria con la firma del contratto predispone e consegna il definitivo quadro riassuntivo del costo del lavoro considerato sia la propria manodopera, sia quella utilizzata dalle imprese comunque impegnate nel corso dei lavori. Il predetto quadro viene trasmesso all'INPS, INAIL e alla Cassa Edile competente per territorio; i predetti Enti verificano la congruità tra i dati contenuti nel quadro e l'ammontare dei contributi loro versati. In caso di verificata incongruenza, fatte salve le disposizioni di legge e le autonome azioni ispettive, è fatto obbligo ai predetti enti di informare l'Autorità di vigilanza, trasmettendo la relativa documentazione».

1.19

MONTAGNINO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4068**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sovrintendere» e le parole: «nell'ambito di un sistema di sicurezza aziendale».

1.2

LAURO, MULAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sovrintendere» e sostituire le parole: «nell'ambito di un sistema di sicurezza aziendale» con le seguenti: «nell'ambito di un sistema di gestione della salute e sicurezza dell'azienda, così come previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, che rappresenti un insieme coordinato di risorse e rapporti finalizzati al perseguimento della prevenzione».

1.6

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sovrintendere» e sostituire le parole: «nell'ambito di un sistema di sicurezza aziendale» con le seguenti: «nell'ambito di un sistema di gestione della salute e sicurezza aziendale, così come previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, che rappresenti un insieme coordinato di risorse e rapporti finalizzati al perseguimento della prevenzione».

1.3

LAURO, MULAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sovrintendere».

1.1

SMURAGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sovrintendere».

1.4

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere in possesso di titoli di studio, conoscenze e capacità di carattere tecnico, gestionale, organizzativo e comunicativo. Sono requisiti essenziali:

a) competenza tecnica nel campo specifico dell'attività svolta dal datore di lavoro;

b) conoscenza della legislazione e della normativa tecnica riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza delle macchine e degli impianti, igiene del lavoro, prevenzione incendi, principi di ergonomia degli ambienti di lavoro;

c) conoscenza delle metodologie di analisi del rischio in termini tecnici, organizzativi e procedurali e delle tecniche di identificazione delle misure di prevenzione e protezione, di pianificazione degli interventi e di monitoraggio e controllo;

d) conoscenza degli aspetti di organizzazione e gestione dei sistemi di sicurezza aziendali al fine di supportare e orientare l'attuazione della politica di sicurezza definita dal datore di lavoro o dalla direzione aziendale;

e) conoscenza delle metodologie e delle tecniche di informazione e formazione dei lavoratori e dei processi di comunicazione aziendali.

2.50 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) conoscenza e competenza dell'attività svolta dall'azienda;

b) conoscenza della normativa di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, conoscenza dei principi ergonomici;

c) conoscenza delle metodologie di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure sicurezza: tecniche organizzative e procedurali del settore in cui opera l'azienda, e di verifica dell'efficacia ed efficienza nel tempo delle misure di sicurezza adottate;

d) capacità organizzative e gestionali per rendere operativo il sistema di sicurezza aziendale, così come inteso all'articolo 1;

e) capacità organizzative e gestionali delle attività di informazione e formazione, di comunicazione e ricerca del consenso.

2.12

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conoscenza e competenza dell'attività svolta dall'azienda;
- b) conoscenza della normativa di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, conoscenza dei principi ergonomici;
- c) conoscenza delle metodologie di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di sicurezza: tecniche organizzative e procedurali del settore in cui opera l'azienda, e di verifica dell'efficacia ed efficienza nel tempo delle misure di sicurezza adottate;
- d) capacità organizzative e gestionali per rendere operativo il sistema di sicurezza aziendale, così come inteso all'articolo 1;
- e) capacità organizzative e gestionali delle attività di informazione e formazione, di comunicazione e ricerca del consenso.

2.20

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal datore di lavoro» con le seguenti: «dall'azienda».

2.14

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «della normativa e delle tecniche di prevenzione degli infortuni, sicurezza degli impianti» con le seguenti: «della legislazione e della normativa tecnica inerente la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la sicurezza delle macchine e degli impianti».

2.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) conoscenza delle metodologie di analisi del rischio in termini tecnici, organizzativi e procedurali; conoscenza delle tecniche di identificazione delle misure di prevenzione e protezione, di pianificazione degli interventi, di monitoraggio e controllo; capacità di coordinamento dei soggetti addetti al servizio di prevenzione e protezione con particolare riguardo ai processi inerenti le fasi di analisi del rischio; conoscenza degli aspetti di organizzazione aziendale e di gestione dei sistemi di sicurezza al fine di supportare e orientare l'implementazione della politica di sicurezza aziendale definita dal datore di lavoro o dalla direzione aziendale; cono-

scenza delle metodologie e tecniche riguardanti i processi formativi, informativi e di comunicazione».

2.7 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «capacità di scegliere e organizzare i soggetti competenti per la valutazione dei rischi e per l'individuazione e progettazione dei provvedimenti;» con le seguenti: «capacità di coordinare i soggetti addetti al Servizio di prevenzione e protezione con particolare riguardo ai processi inerenti le fasi di analisi del rischio e di individuazione delle misure da adottare».

2.8 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) conoscenza degli aspetti di organizzazione e di gestione dei sistemi di sicurezza aziendali al fine di supportare e orientare l'attuazione della politica di sicurezza definita dal datore di lavoro e/o dalla direzione aziendale».

2.9 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «per definire una politica aziendale riguardante la sicurezza e per impartire le direttive necessarie riguardanti la sua attuazione» con le seguenti: «per provvedere all'adozione e al coordinamento delle misure di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 1994, n. 626, e per impartire le direttive necessarie riguardanti la loro attuazione».

2.1 SMURAGLIA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per impartire» inserire le parole: «secondo modalità coerenti con l'organizzazione aziendale esistente in conformità delle normative vigenti».

2.17 IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conoscenza delle metodologie e delle» con le parole: «capacità organizzative e gestionali relative alle».

2.15

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «di comunicazione e di ricerca del consenso» con le seguenti: «e dei processi di comunicazione aziendale».

2.10

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Ministro della sanità e la Conferenza Stato Regioni, emana un decreto che stabilisca i titoli di studio, la formazione extra scolastica e l'esperienza lavorativa occorrenti per lo svolgimento dell'incarico di responsabile dei servizi di protezione e prevenzione, tenendo conto anche della dimensione aziendale della tipologia di attività produttiva. Il decreto deve tenere in considerazione:

1) i titoli di studio già rilasciati dalle Università italiane e dalle scuole secondarie ad indirizzo tecnico-scientifico-professionale;

2) la possibilità di inserimento di nuovi *curricula* professionali sulla specifica materia nelle facoltà universitarie e nei percorsi educativi della scuola secondaria;

3) gli attuali orientamenti comunitari in tema di omogeneizzazione dei percorsi formativi negli stati membri, nonché dei particolari piani di azione comunitari attinenti, direttamente o indirettamente, alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro».

2.11

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «Ministero della sanità», aggiungere le seguenti: «e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

2.2

SMURAGLIA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «Ministero della sanità» aggiungere le seguenti: «e sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative».

2.16

IL RELATORE

Al comma 2, alinea, sostituire dalla parola: «dimensioni» sino alla parola: «lavoro» con le parole: «dimensioni e al tipo di attività svolta dall'impresa».

2.18

IL RELATORE

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «dal datore di lavoro» con le seguenti: «dall'impresa».

2.3

LAURO, MULAS

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «durata minima di 32 ore» con le seguenti: «durata minima di 16 ore».

2.19

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «durata minima di 32 ore» con le seguenti: «durata minima di 16 ore».

2.13

NAPOLI Roberto

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «32 ore» aggiungere le parole: «per le imprese con oltre 10 addetti».

2.22

MULAS

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo diversa disposizione contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.21

MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «i titoli di studio», sopprimere le parole: «di scuola media superiore di carattere scientifico e tecnico, i diplomi universitari o di laurea».

2.4

LAURO, MULAS

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «i diplomi di scuola media superiore», fino alla fine della lettera, con le parole: «i titoli di studio e gli eventuali corsi di specializzazione e formazione ovvero l'esperienza professionale necessaria».

2.5

LAURO, MULAS

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.4

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Certificazione)

1. Fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, è istituito un sistema di certificazione e qualificazione, di tipo volontario, operante secondo la norma europea EN 45013, elaborata dal CEN su mandato della Commissione europea.

2. Le procedure di certificazione e la gestione del sistema di certificazione sono affidate all'organismo di accreditamento operante in Italia (SINCERT) sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, circa i livelli minimi di istruzione, l'esperienza lavorativa e la formazione specifica.

3. Gli organismi di certificazione, accreditati dall'organismo di accreditamento SINCERT, secondo i criteri e gli *standard* comunitari ed internazionali, dovranno possedere i requisiti di indipendenza assoluta, assenza di conflitti o di predominio di interesse, imparzialità e dovranno garantire libero accesso alla certificazione.

4. Lo schema di certificazione dovrà tenere conto di: livelli minimi di istruzione (titoli di studio), competenza, esperienza lavorativa specifica

e formazione specifica. Il sistema di valutazione, le procedure di verifica, le condizioni di mantenimento e di rinnovo della certificazione sono stabilite dall'organismo di accreditamento SINCERT di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. La certificazione ha validità di tre anni, e può essere rinnovata secondo i criteri riportati da un apposito decreto di cui al comma 6.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la Commissione consultiva permanente e i Consigli nazionali degli ordini professionali presso il Ministero di giustizia, emana un decreto in cui vengono rese note le procedure e la struttura del sistema di certificazione inerente la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

7. Gli organismi di certificazione non possono svolgere attività di formazione per i candidati alla certificazione.

8. L'iscrizione ai registri di certificazione degli organismi accreditati, costituisce a tutti gli effetti attestazione di conformità ai requisiti professionali richiesti dalla presente legge».

3.3 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «da idoneo accreditamento» con le seguenti: «da idonea certificazione».

Conseguentemente, nei commi successivi, ogni volta che ricorre la parola: «accreditamento» sostituirla con: «certificazione», modificando in tal senso anche la rubrica.

3.1 SMURAGLIA

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

3.7 MULAS

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

3.5 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) svolgimento di attività di certificazione per almeno un triennio, con riconosciuta e documentata integrità professionale, indipendenza e competenza tecnica;».

3.2

SMURAGLIA

Al comma 7, aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «e sono determinate in base a standard definiti nel decreto di cui al comma 8».

3.6

IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti che alla data di pubblicazione della presente legge risultino dipendenti e già designati quali responsabili del servizio di prevenzione e di protezione a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la loro funzione subordinatamente alla comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, corredata della documentazione di cui al comma 2. Inoltre può assumere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione chiunque, in qualità di dipendente, possa dimostrare di aver svolto attività di gestione o operativa nel settore della sicurezza sul lavoro per almeno tre anni».

4.4

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti che alla data di pubblicazione della presente legge risultino dipendenti e già designati quali responsabili del servizio di prevenzione e di protezione a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la loro funzione subordinatamente alla comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, corredata della documentazione di cui al comma 2. Inoltre può assumere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione chiunque, in qualità di dipendente, possa documentare di aver svolto attività di gestione o operativa nel settore della sicurezza sul lavoro per almeno tre anni».

4.5

MONTAGNINO

Dopo le parole: «e successive modificazioni», sostituire le parole: «da almeno tre anni» con le parole: «da almeno un anno».

4.2 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, dopo le parole: «svolgere la loro funzione», inserire le parole: «indipendentemente dai requisiti specifici indicati nell'articolo 2».

4.3 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «alla comunicazione» fino a: «comma 2», con le seguenti: «alla dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e tenuta, nell'ambito aziendale, a disposizione degli organi di vigilanza, attestante l'effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, per il periodo sopraindicato.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4.1

SMURAGLIA

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Il consulente per la sicurezza è la persona esterna all'azienda che, sulla base di un rapporto libero-professionale o di qualsiasi altro contratto, collabora e assiste il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle attività di gestione ed attuazione della sicurezza ed igiene del lavoro».

5.2

Roberto NAPOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Il consulente per la sicurezza è la persona esterna all'azienda che, sulla base di un rapporto libero-professionale o di qualsiasi altro contratto,

collabora e assiste il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle attività di gestione ed attuazione della sicurezza ed igiene del lavoro».

5.3

MONTAGNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Definizione)

1. Consulente per la sicurezza è la persona che – sulla base di conoscenze qualificate e specialistiche nella materia della sicurezza e igiene del lavoro – svolge attività di consulenza e assistenza sulla base di un rapporto libero-professionale o di qualsiasi altro contratto, stipulato con singoli soggetti anche non imprenditori o con società, associazioni o altre strutture.

2. Il consulente per la sicurezza può svolgere le attività previste dagli articoli 8, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dall'ultima parte del comma 1 dell'articolo 10 dello stesso decreto, solo se in possesso dei requisiti e delle certificazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

3. Le attività di cui al comma che precede possono essere svolte anche da società di consulenza, di sicurezza e igiene, solo se in possesso di apposita certificazione, come previsto dagli articoli successivi».

5.1

SMURAGLIA

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il consulente per la sicurezza deve possedere adeguata conoscenza ed esperienza almeno nei settori della prevenzione degli infortuni, dell'igiene del lavoro, della sicurezza degli impianti e della prevenzione incendi».

6.3

MULAS

Al comma 1, dopo la parola: «incendi», aggiungere, in fine le seguenti: «nonchè degli altri settori specialistici e nelle aree di gestione ed organizzazione e nelle aree di comunicazione».

6.1

SMURAGLIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono definiti i diplomi di scuola media superiore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono definiti i titoli di studio e gli eventuali corsi di specializzazione e formazione nonché l'esperienza professionale documentata nel campo».

6.4

LAURO, MULAS

Sopprimere il comma 3.

6.7

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 3, sostituire le parole: «degli specialisti in protezione ambientale» con le parole: «per la».

6.5

LAURO, MULAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3- ... Il decreto di cui al comma 3 definisce i requisiti di professionalità, esperienza e competenza, necessari perchè una società di consulenza possa ottenere la certificazione di cui all'articolo 7. In ogni caso, la società o impresa deve essere in possesso di competenze professionali adeguate, ai sensi del comma 1, nonché di strutture idonee allo svolgimento di consulenza e assistenza dell'impresa in corrispondenza delle esigenze complessive della vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro».

6.2

SMURAGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... 1. Nel caso in cui il consulente per la sicurezza assuma la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui ai commi precedenti, deve altresì possedere i requisiti di cui all'articolo 2 comma 1».

6.6

LAURO, MULAS

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Certificazione)

1. La certificazione è rilasciata ai consulenti da strutture pubbliche attraverso prove definite da apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

7.3

MULAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Certificazione)

1. La certificazione viene rilasciata da organismi accreditati, sulla base di normative europee ed internazionali riconosciute, ai soggetti «consulenti per la sicurezza» che ne faranno richiesta.

7.9

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Certificazione)

1. La certificazione viene rilasciata da organismi accreditati, sulla base di normative europee ed internazionali riconosciute, ai soggetti «consulenti per la sicurezza» che ne faranno richiesta.

7.11

MONTAGNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Certificazione)

1. Ferma restando la facoltà del datore di lavoro di avvalersi di apporti consulenziali di natura tecnico professionale nell'ambito di un rapporto strettamente fiduciario, è istituito un sistema di certificazione e qualificazione, di tipo volontario per il personale che opera in qualità di consulente per la sicurezza.

2. Le procedure di certificazione e la gestione del sistema di certificazione, secondo i criteri della norma europea EN 45023, sono affidate all'organismo di accreditamento operante in Italia (SINCERT) sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, circa i livelli minimi di istruzione e di specializzazione, l'esperienza lavorativa e la formazione specifica.

3. Gli organismi di certificazione, accreditati dall'organismo di accreditamento SINCERT, secondo i criteri e gli standard comunitari ed internazionali, dovranno possedere i requisiti di indipendenza assoluta, assenza di conflitti o di predominio di interesse, imparzialità e dovranno garantire libero accesso alla certificazione.

4. Lo schema di certificazione dovrà tenere conto di: livelli minimi di istruzione (titoli di studio), competenza, esperienza lavorativa specifica e formazione specifica. Il sistema di valutazione, le procedure di verifica, le condizioni di mantenimento e di rinnovo della certificazione sono stabilite dall'organismo di accreditamento SINCERT di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. La certificazione ha validità di tre anni, e può essere rinnovata secondo i criteri riportati da un apposito decreto di cui al comma 6.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la Commissione consultiva permanente e i Consigli nazionali degli ordini professionali presso il Ministero di giustizia, emana un decreto in cui vengono rese note le procedure e la struttura del sistema di certificazione inerente la figura del consulente per la sicurezza.

7. Gli organismi di certificazione non possono svolgere attività di formazione per i candidati alla certificazione.

8. L'iscrizione ai registri di certificazione degli organismi accreditati, costituisce a tutti gli effetti attestazione di conformità ai requisiti professionali richiesti dalla presente legge.

Alla rubrica, sostituire la parola: «(Accreditamento)» con l'altra: «(Certificazione)».

Conseguentemente, sostituire in tutto l'articolo la parola: «accredita-mento» con l'altra: «certificazione».

7.1

SMURAGLIA

Sostituire nella rubrica la parola: «Accreditamento» con la parola: «Certificazione».

7.8

NAPOLI Roberto

Sostituire nella rubrica la parola: «Accreditamento» con la parola: «Certificazione».

7.10

MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «deve risultare» fino alla fine del comma con le seguenti: «può essere attestato da idonea certificazione rilasciata dagli organismi di certificazione accreditati dal SINCERT a norma dell'articolo 3 della presente legge».

7.7

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, PICCIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «agli specialisti che dimostrino che il tempo dedicato alla pratica professionale nel settore è pari ad almeno il 50 per cento dell'attività svolta».

7.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sopprimere il comma 2.

7.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-.... Per le società di consulenza di cui all'articolo 5 della presente legge, la certificazione è rilasciata dagli organismi o associazioni di cui ai commi che precedono, sulla base dei requisiti determinati con il decreto

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della presente legge. In ogni caso, le società di consulenza devono dimostrare che il tempo dedicato alle attività relative alla sicurezza e igiene del lavoro è pari ad almeno il cinquanta per cento dell'attività svolta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni del presente articolo».

7.2

SMURAGLIA

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. Possono richiedere la certificazione ai sensi dell'articolo 7, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 6, i soggetti che dimostrino di avere un'esperienza specifica nella materia di almeno 10 anni».

8.4

LAURO, MULAS

Al comma 1, sostituire le parole: «l'accreditamento» con le seguenti: «la certificazione».

8.3

SMURAGLIA

Al comma 1, sostituire la parola: «accreditamento» con la seguente: «certificazione».

8.7

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o che abbiano superato» sino alla fine del comma».

8.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «rilasciata dal datore di lavoro o dal committente».

8.6 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-.... In deroga a quanto stabilito all'articolo 6, possono chiedere la certificazione le società di consulenza che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un'esperienza specifica nel campo da almeno tre anni, documentata da dichiarazioni rilasciate dal committente o dall'impresa assistita o che si è avvalsa della consulenza. Dalla documentazione devono risultare con chiarezza il periodo e le funzioni svolte in tema di sicurezza e igiene nella specifica realtà produttiva».

8.1 SMURAGLIA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono predisposti appositi tariffari, per le prestazioni di consulenza in materia di sicurezza e igiene, rese da singoli soggetti o da società di consulenza. Il decreto ministeriale può prevedere sanzioni amministrative, fino alla decadenza dalla certificazione, per l'inosservanza delle tariffe minime».

8.0.1 SMURAGLIA

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.4 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sopprimere l'articolo.

9.5 NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire l'espressione: «la persona competente a» con: «la persona dotata di competenze per».

9.1

SMURAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... L'ergonomo svolge attività di assistenza e consulenza, sulla base di rapporti libero-professionali o di qualsiasi altro tipo di contratto, stipulato con singoli soggetti, anche non imprenditori, ovvero con società, associazioni ed altre strutture.».

9.2

SMURAGLIA

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sopprimere l'articolo.

10.4

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire le parole da: «definiti» fino alla fine del comma con le seguenti: «i corsi di laurea, anche specialistici, i master di primo e secondo livello ed i dottorati di ricerca necessari per lo svolgimento dell'attività di ergonomo.».

10.2

SMURAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «dottorati di ricerca», inserire l'espressione: «nonchè ogni altro titolo previsto dalle vigenti norme in materia di insegnamento universitario.».

10.1

SMURAGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ergonomo deve avere svolto un tirocinio di un anno sotto la supervisione di un ergonomo in possesso della certificazione di cui all'articolo 11 della presente legge.».

10.3

SMURAGLIA

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.4

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sopprimere l'articolo.

11.3

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Certificazione)

1. Lo svolgimento dell'attività di ergonomo è subordinato al possesso di idonea certificazione rilasciata dagli organismi e associazioni riconosciuti ai sensi del presente articolo.

2. La certificazione può essere rilasciata solo da organismi e associazioni in possesso di apposita autorizzazione, concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 3.

3. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di certificazione sono i seguenti:

a) disponibilità di uffici e competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività;

b) svolgimento di attività nel campo dell'ergonomia da almeno tre anni, accreditamento presso associazioni operanti a livello dell'Unione europea e applicazione dei codici deontologici internazionali vigenti;

c) applicazione delle norme UNI e EN in materia di organizzazione e di certificazione del personale;

d) svolgimento dell'attività di certificazione con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica;

e) possesso, da parte del personale incaricato della certificazione, di una buona formazione professionale.

4. La certificazione è rilasciata con le modalità e secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7 della presente legge, a coloro che siano in possesso dei requisiti di formazione, che documentino almeno due anni di attività nel campo dell'ergonomia, che dimostrino che il tempo dedicato alla pratica professionale nel settore specifico è pari ad almeno il trenta per cento dell'attività svolta e che possiedano almeno una pubblicazione a stampa sui temi dell'ergonomia.».

11.2

SMURAGLIA

Sostituire la rubrica: «(Accreditamento)» con: «(Certificazione)».

Conseguentemente, sostituire in tutto l'articolo la parola: «accreditamento» con: «certificazione».

11.1

SMURAGLIA

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Gli oneri della certificazione di cui al presente articolo sono posti a carico del richiedente».

11.5

IL RELATORE

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.3

MULAS, BONATESTA, FLANINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sopprimere l'articolo.

12.4

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima attivazione e comunque sino all'istituzione dei corsi istituzionali previsti dalla presente legge, possono altresì richiedere l'accREDITAMENTO i laureati che dimostrino di avere svolto pratica professionale in ergonomia per almeno tre anni e abbiano nel loro *curriculum* almeno trecentoventi ore di formazione in ergonomia; nonchè i neo-laureati che abbiano seguito un corso di formazione post-laurea in ergonomia della durata minima di un anno, per un minimo di seicento ore teoriche, e il periodo di tirocinio previsto dall'articolo 10, comma 2, della presente legge. La formazione è riferita alle aree di conoscenza di cui all'allegato B e deve essere integrata da un progetto o da una ricerca applicata della durata minima di sei settimane a tempo pieno».

12.2

SMURAGLIA

Sostituire in tutto l'articolo la parola: «accreditamento» con: «certificazione».

12.1

SMURAGLIA

Art. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ferme restando le disposizioni di carattere generale nel decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58, la figura e le funzioni del tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro sono specificamente regolate dalla presente legge. La figura del tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è individuata dal presente titolo anche ai fini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni».

Conseguentemente, è soppresso il comma 2 dell'articolo 16.

13.1

SMURAGLIA

Art. 15.

Al comma 1, dopo le parole: «diploma universitario», inserire l'espressione: «o altro titolo universitario equipollente».

15.1

SMURAGLIA

Art. 17.

Nella rubrica e nei commi 1 e 2, la parola: «albo» è sostituita dalla seguente: «registro»; nel comma 1, l'espressione: «devono essere» è sostituita da: «sono».

17.1

SMURAGLIA

Sostituire nella rubrica la parola: «albo» con l'altra: «elenco».

17.3

LAURO, MULAS

Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «albo» con l'altra: «elenco».

17.4

LAURO, MULAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-.... Le Regioni provvedono a trasmettere al Ministro della sanità gli elenchi dei medici competenti risultanti dai rispettivi registri. Il Ministro della sanità tiene un registro generale, contenente l'elenco di tutti i medici competenti risultanti dai registri regionali; il registro generale è pubblico e ad esso si può accedere con le modalità fissate nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo».

17.2

SMURAGLIA

Art. 18.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«1. Con riferimento alle materie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'individuazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche sulla base del fabbisogno di medici competenti, tenendo conto di un corretto equilibrio territoriale e della necessità di soddisfare alle esigenze e alle necessità che si manifestano, ai fini della prevenzione, nelle varie aree. Di tale valutazione tiene conto il Ministro della sanità, in sede di determinazione del numero globale degli specialisti da formare annualmente, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999».

18.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

18.2

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole da: «per assicurare» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per consentire ai medici competenti iscritti al registro di cui all'articolo 17 della presente legge la frequenza a corsi di aggiornamento e perfezionamento che possono essere istituiti dalle università, nel limite delle rispettive risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

18.3

IL RELATORE

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le organizzazioni imprenditoriali.»

19.2

SMURAGLIA

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-...) previsione della facoltà, per i datori di lavoro direttamente interessati, di ricorrere al dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio, contro la scelta e le decisioni del medico competente di cui alle lettere e) ed f). L'organo di vigilanza si pronuncia entro trenta giorni dal ricorso, sentito il medico competente e il datore di lavoro ricorrente».

19.1

SMURAGLIA

ALLEGATO A

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) metodologia per l'analisi degli infortuni e delle malattie da lavoro e per l'adozione di provvedimenti migliorativi e correttivi».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

All. 1

SMURAGLIA

Alla lettera a) dopo la parole: «modificazioni», aggiungere, in fine, le seguenti: «al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277».

Sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) adempimenti tecnici e amministrativi in materia di impianti elettrici, delle attrezzature di cui all'Allegato XIV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in base al decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 359; ulteriori adempimenti documentali».

All. 2

SMURAGLIA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

316^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'industria Morgando e il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4519) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente avevano avuto luogo la discussione generale e le repliche.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti al decreto legge.

Il senatore MANARA ritira l'emendamento al titolo ed illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.

Stante l'assenza dei presentatori, il presidente CARELLA dà per illustrato l'emendamento 1.5.

Il senatore BUCCIERO ritira l'emendamento 1.6, al fine di evitare che la modifica del decreto-legge determini il suo rinvio alla Camera dei deputati e la mancata conversione nei termini costituzionali, a condizione però che vengano accolti gli ordini del giorno dal lui illustrati nel corso della discussione generale, ed in particolare quello diretto ad impegnare il Governo ad emanare un ulteriore decreto di proroga dell'amministrazione straordinaria della società «Case di cura riunite di Bari», qualora

non sia stata formalizzata la vendita di quest'ultima entro il 13 maggio 2000.

Il relatore CARELLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati e, nel ringraziare il senatore Bucciero per la disponibilità dimostrata con il ritiro dell'emendamento 1.6, conferma il suo parere favorevole sugli ordini del giorno da quest'ultimo presentati.

Il sottosegretario MORGANDO ricorda brevemente le vicende che hanno reso difficile una rapida definizione dell'amministrazione straordinaria della società a responsabilità limitata «Case di cura riunite di Bari» e rende noto alla Commissione lo stato della gara per la vendita della società, che rende probabile la conclusione della procedura entro il termine fissato dal decreto-legge. Nell'esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, accoglie gli ordini del giorno presentati dal senatore Bucciero, il quale quindi non insiste per la loro votazione.

Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 1.5 è decaduto per assenza del proponente.

Gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

La Commissione quindi conferisce al relatore Carella, con voto contrario del senatore Manara, l'incarico di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

(4517) Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente si erano svolte la discussione generale e le repliche. Avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Il senatore MANARA fa proprio l'emendamento 1.1, che rinuncia ad illustrare.

L'emendamento, posto ai voti con il parere contrario del relatore Mascioni e del Governo, non è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il senatore MANARA fa propri gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, rilevando in particolare come il primo appaia quanto mai opportuno dal momento che appare troppo basso il limite previsto per l'esenzione parziale dalla compartecipazione alla spesa in lire 36 milioni di lire di indicatore della situazione economica equivalente ai fini sanitari (ISEES).

Il relatore illustra gli emendamenti 2.100 e 2.200 ed esprime quindi parere contrario sugli altri emendamenti rilevando in particolare, per quanto riguarda l'emendamento 2.1, che l'ISEES di 36 milioni per l'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa è fissato dal decreto legislativo n. 124 del 1998, cui il decreto-legge in conversione fa esplicito rinvio.

Concorda il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

L'emendamento 2.1, posto ai voti, non è accolto. Gli emendamenti 2.100 e 2.200, posti ai voti, sono accolti.

Gli emendamenti 2.2 e 2.3, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore MANARA fa proprio l'emendamento 2.0.1 che, posto ai voti col parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Stante l'assenza dei presentatori, il senatore Manara fa propri i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4517 "Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria";

premesso che:

il provvedimento in discussione dispone lo slittamento al 1° luglio 2001 dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a causa dei ritardi registrati nella definizione delle modalità attuative e degli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

impegna il Governo

a presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione al Parlamento che chiarisca i motivi e le difficoltà che hanno determinato i ritardi suddetti impedendo la sperimentazione del nuovo sistema nei tempi previsti ed individui le soluzioni che intenda adottare al fine di rispettare il nuovo termine previsto dal provvedimento».

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4517 "Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria";

premessi che:

il processo di riforma normativa del sistema sanitario italiano intrapreso rischia di rimanere lettera morta se non si procede all'attuazione, nei tempi stabiliti, delle singole leggi emanate in quanto la mancata operatività di alcune impedisce l'applicabilità di altre;

la continua emanazione di atti normativi da parte del Governo di proroga dei termini di entrata in vigore delle leggi non risolve i problemi attuativi delle stesse ma li complica ingenerando ritardi a catena;

la previsione dello slittamento al 1° luglio 2001 dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, rischia di ritardare l'utilizzo della carta sanitaria elettronica introdotta dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449;

impegna il Governo

ad evitare che la proroga suddetta possa interferire e procrastinare l'operatività di altre leggi».

0/4517/2/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4517 "Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria";

premessi che:

il provvedimento in discussione proroga il termine dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e della relativa sperimentazione, previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonché di disciplina delle esenzioni a favore di soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti;

impegna il Governo:

a presentare, entro sei mesi dall'attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, alle competenti Commissioni parlamentari una relazione che fornisca un quadro, su campione, della spesa sanitaria sostenuta da un soggetto affetto da patologie croniche ed invalidanti per altre patologie connesse, non esentabili, ed un quadro complessivo sull'andamento costo-ricavo del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie».

0/4517/3/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Il relatore MASCIONI si dichiara contrario ai primi due ordini del giorno, mentre è favorevole al terzo, purché sia precisato che i 6 mesi devono essere considerati decorrenti dalla fine della sperimentazione.

Concorda il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Il senatore MANARA accede a tale richiesta di precisazione e, stante l'accoglimento dell'ordine del giorno numero 3, non insiste per la votazione degli ordini del giorno.

Si passa all'esame di un emendamento diretto ad inserire un emendamento aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Il senatore MONTELEONE ritira l'emendamento 1.0.1.

La Commissione, con l'astensione del senatore Manara ed il voto contrario del senatore Monteleone, conferisce al senatore Mascioni l'incarico di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(3641) CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente erano state concluse la discussione generale e le repliche.

Avverte che si passerà all'esame degli emendamenti agli articoli del disegno di legge.

Quanto all'articolo 1, il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 1.1, sul quale il parere del relatore del Governo è favorevole.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.1 e l'articolo 1 nel testo modificato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 2 si passa all'esame dell'articolo 3.

Il relatore DI ORIO illustra l'emendamento 3.1 e ritira l'emendamento 3.7.

Aderendo alle modifiche dell'articolo proposte dal relatore, i presentatori ritirano gli altri emendamenti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1, posto ai voti con il parere favorevole del Governo, è accolto. È conseguentemente accolto il nuovo testo dell'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti 4.1 e 4.6 ed osserva come la qualifica di «esaminatrice», appaia pleonastica per una Commissione che ha il solo compito di verificare la correzione elettronica di questionari standardizzati.

Il senatore CAMERINI illustra gli emendamenti 4.2, 4.4 e 4.7.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 4.3 e 4.5.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 4.100.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario agli emendamenti illustrati dal senatore Monteleone, mentre è favorevole agli emendamenti 4.2, 4.4 e 4.7; è altresì contrario agli emendamenti 4.3 e 4.5 del senatore Manara, nonché all'emendamento 4.100 del senatore Tomassini, che sembra rispondere ad una visione della medicina di base superata dai tempi, in quanto l'ostetricia e ginecologia si configura oggi come un'attività eminentemente specialistica.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda con il relatore tranne che per l'emendamento 4.100, sul quale si rimette alla volontà della Commissione.

L'emendamento 4.1, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 4.2, posto ai voti, è accolto.

L'emendamento 4.3, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 4.4, posto ai voti, è accolto.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.100, il senatore TOMASSINI osserva come ancora oggi, specialmente nelle aree del Paese meno popolate e più disagiate dal punto di vista geografico, il medico generico si trovi spesso a dover gestire le emergenze ostetriche.

Il relatore DI ORIO modifica il parere contrario precedentemente espresso.

L'emendamento 4.100, posto ai voti, è accolto.

L'emendamento 4.5 e 4.6, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 4.7, posto ai voti, è accolto.

È altresì accolto l'articolo 4 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 5.1 e l'alternativo emendamento 5.2.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 5.200.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 5.100.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 5.3, sottolineando l'inopportunità di costringere i candidati a svolgere gli esami in una sede diversa di quella dove hanno conseguito la laurea, nonché gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

Il senatore CAMERINI, intervenendo in discussione sugli emendamenti, ritiene che l'emendamento 5.4 debba essere considerato superato dalla formulazione dell'emendamento 5.1, conforme a quella già approvata per l'articolo 3. Si dichiara poi contrario all'emendamento 5.3 osservando che l'obbligo di far svolgere gli esami di abilitazione in una sede diversa da quella dove si è conseguita la laurea risponde ad un principio di separazione tra controllore e controllato.

Il senatore TOMASSINI ritiene che l'obbligo di sostenere l'esame in una sede diversa da quella di laurea costituisca un pesante onere per i candidati senza apprezzabili vantaggi in tema di garanzie della correttezza degli esami.

Il relatore DI ORIO è favorevole agli emendamenti 5.1 e 5.100. È invece contrario agli altri emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5.3 per il quale si rimette alla Commissione. Concorda il rappresentante del Governo.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 5.1, posto ai voti, è accolto.

L'emendamento 5.200, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 5.100, posto ai voti, è accolto.

L'emendamento 5.2 risulta precluso.

Il senatore CAMERINI interviene per dichiarazione di voto contrario all'emendamento 5.3 osservando come il secondo periodo del comma 2 non derivi da un sospetto sulla correttezza sullo svolgimento degli esami, ma dalla necessità di individuare un soggetto terzo che valuti la formazione assicurata dalle facoltà di medicina.

I senatori TOMASSINI e MONTELEONE dichiarano il loro voto favorevole all'emendamento 5.3, ribadendo l'inutilità dell'obbligo stabilito dal secondo periodo del comma 2.

Dopo dichiarazione di voto contrario all'emendamento da parte dei senatori MANARA e ZILIO, il presidente CARELLA si dichiara favorevole all'emendamento, ritenendo più corretto che siano le Commissioni a cambiare di sede.

Il relatore DI ORIO modifica in senso favorevole il parere precedentemente espresso. In primo luogo infatti l'attuale formulazione del comma 2 sembra animata da un aprioristico sospetto sulla correttezza dello svolgimento dell'esame di abilitazione per i medici, che non si riscontra per altre professioni. In secondo luogo, va considerato che anche le finalità di controllo della qualità di insegnamento universitario di tale norma sono molto relative, in quanto le università dove uno studente ha conseguito la laurea può non essere quella dove ha svolto il suo *curriculum* formativo. Infine, va considerato che il meccanismo di nomina della commissioni esaminatrici, previsto dalla legge, assicura, perfino a danno della autonomia universitaria, la terzietà delle commissioni stesse.

L'emendamento 5.3, posto ai voti, è accolto.

L'emendamento 5.4 è precluso.

Gli emendamenti 5.5, 5.6 e 5.7, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4519**al testo del decreto-legge****TITOLO**

Sostituire le parole «Disposizioni urgenti per» con le altre «Proroga del termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di amministrazione straordinaria, al fine di».

Tit. 1

MANARA

Art. 1

Al comma 1, dopo le parole «al fine di», inserire le altre «garantire la salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali e di».

1.1

MANARA

Al comma 1 dopo le parole: «di evitare» inserire le altre: «che, nel periodo necessario per la conclusione delle trattative per la cessione a terzi del complesso aziendale facente capo alla S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari, si verifichi». Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari», con le altre: «medesima società».

1.2

MANARA

Al comma 1, dopo le parole «l'interruzione delle», inserire l'altra «particolari».

1.3

MANARA

Al comma 1 sostituire le parole «in Bari» con le altre «a Bari e nell'intera regione Puglia».

1.4 MANARA

Al comma 1 sostituire le parole: «14 maggio» con le altre: «14 ottobre».

1.5 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire le parole: «14 maggio» con le altre: «14 ottobre».

1.6 BUCCIERO

Al comma sostituire le parole: «14 maggio» con le altre: «30 giugno».

1.7 MANARA

Al comma sostituire le parole: «14 maggio» con le altre: «14 giugno».

1.8 MANARA

Al comma sostituire le parole: «14 maggio» con le altre: «30 maggio».

1.9 MANARA

Al comma sostituire le parole: «14 maggio» con le altre: «10 maggio».

1.10 MANARA

Al comma sostituire le parole: «14 maggio» con le altre: «5 maggio».

1.11 MANARA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4517**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole «1° luglio 2001» con le altre «30 novembre 2001» e le parole «30 giugno 2001» con le altre «31 ottobre 2001».

1.1

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Art. 2.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «36 milioni di lire» con le altre «48 milioni di lire».

2.1

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 2.

2.2

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire le parole da «delle disponibilità destinate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del testo, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.».

2.3

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo l'**articolo 2** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro sei mesi dall'attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il Governo è tenuto a presentare alle competenti commissioni parlamentari una relazione che fornisca un quadro, su campione, della spesa sanitaria sostenuta da un soggetto affetto da patologie croniche ed invalidanti per altre patologie connesse, non esentabili, ed un quadro complessivo sull'andamento costo-ricavo del nuovo sistema di partecipazione al costo della prestazioni sanitarie.».

2.0.1

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Art. 2.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola «assistiti», inserire l'altra «residenti»; sostituire la parola «delle» con la parola «nelle»; dopo la parola «riconosciuto» inserire le seguenti: «, presso le strutture ed i servizi sanitari pubblici e privati accreditati che insistono sul territorio dell'azienda stessa.».

Alla lettera c), dopo la parola «assistiti» inserire l'altra «residenti»; sostituire la parola «delle» con la parola «nelle» e sopprimere la parola «già».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«d) gli assistiti residenti nelle aziende unità sanitarie locali interessate dalla sperimentazione riconosciuti esenti ai sensi dell'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che omettano di presentare la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, perdono il diritto all'esenzione presso le strutture ed i servizi sanitari pubblici e privati accreditati che insistono sul territorio dell'azienda stessa.».

2.200

IL RELATORE

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, al quinto periodo, dopo le parole "I candidati" inserire le parole "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età".

2. All'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: "e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età".

1.0.1.

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3641**Art. 1.**

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «etiche» inserire le altre: «relazionali e giuridiche».

1.1 CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione medica consiste in una prova scritta e in un prova pratica. La prova scritta non può essere ripetuta nella sessione immediatamente successiva».

Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «, per la prova pratica» a: «pazienti,» con le altre: «e per la prova pratica».

3.1 IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere le parole: «, in una prova pratica standardizzata».

3.2 MANARA

Al comma 1 sopprimere le parole: «e in una prova clinica».

3.3 CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

- 3.4** CAMPUS, BRUNI, CASTELLANI Carla, DE ANNA, MARTELLI,
MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

- 3.5** MANARA

Al comma 2 sostituire l'alea con il seguente: «Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, emanano un decreto recante:».

- 3.6** CAMPUS, BRUNI, CASTELLANI Carla, DE ANNA, MARTELLI,
MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'individuazione» con le altre: «i criteri per l'individuazione».

- 3.7** IL RELATORE

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «, per la prova pratica». Conseguentemente, sopprimere le parole: «in particolare per quest'ultima».

- 3.8** MANARA

Art. 4.

Al comma 1 sopprimere la parola: «esaminatrice».

- 4.1** CAMPUS, BRUNI, CASTELLANI Carla, DE ANNA, MARTELLI,
MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI

Al comma 1 sopprimere la parola: «annualmente». Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rimane in carica per tre anni».

4.2 CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Al comma 2 sostituire le parole: «in due giorni consecutivi» con le altre: «in una sola giornata».

4.3 MANARA

Alla lettera a) dopo la parola: «fisiopatologici,» inserire le altre: «e quelle».

4.4 CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole «e della pediatria» con le altre «, della pediatria e dell'ostetricia e ginecologia».

4.100 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

4.5 MANARA

Al comma 5 sostituire le parole: «nazionale di cui al comma 1» con le altre: «di cui al comma 3 dell'articolo 5».

4.6 CAMPUS, BRUNI, CASTELLANI Carla, DE ANNA, MARTELLI, MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI

Dopo le parole: «al comma 1» inserire le altre: «la quale definisce preliminarmente il livello minimo di risposte esatte necessario per il superamento della prova scritta».

4.7 CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Art. 5.

Sopprimere nel titolo e ovunque ricorrano le parole: «prova clinica». Conseguentemente sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. La prova pratica si svolge secondo criteri standardizzati su pazienti e su materiale diagnostico ed è finalizzata a valutare le competenze professionali acquisite con riferimento agli obiettivi ed ai criteri preliminarmente stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 3».

5.1 CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sopprimere nel titolo e ovunque nel testo le parole: «la prova pratica e», conseguentemente sostituire ovunque le parole: «le prove suddette» con le altre: «la prova suddetta» e sopprimere il comma 4.

5.200 MANARA

Al comma 1 sostituire le parole «o ospedaliera» con le altre «, ospedaliera, territoriale o di ricerca clinico-scientifica».

5.100 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere nel titolo e ovunque ricorrano nell'articolo le parole: «prova pratica». Conseguentemente sopprimere il comma 4.

5.2 CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

5.3 CAMPUS, BRUNI, CASTELLANI Carla, DE ANNA, MARTELLI, MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI

Al comma 3 sopprimere le parole: «per la prova pratica e la prova clinica».

5.4 CAMPUS, BRUNI, CASTELLANI Carla, DE ANNA, MARTELLI, MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI

Al comma 3 sostituire le parole: «di concerto con» con le altre: «e del».

5.5 CAMPUS, BRUNI, CASTELLANI Carla, DE ANNA, MARTELLI,
MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La prova pratica si svolge secondo criteri standardizzati definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 3».

5.6 CAMPUS, BRUNI, CASTELLANI Carla, DE ANNA, MARTELLI,
MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI

Al comma 5 sopprimere le parole da: «con definizione preliminare» fino alla fine del comma.

5.7 CAMPUS, BRUNI, CASTELLANI Carla, DE ANNA, MARTELLI,
MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI

Art. 6.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Alla prova pratica di cui all'articolo 5 si accede dopo un tirocinio clinico della durata di tre mesi continuativi realizzati dopo il conseguimento della laurea in un reparto di medicina o di chirurgia o di pediatria, che integrano il tirocinio previsto dai regolamenti universitari prima dell'esame di laurea».

6.1 CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Al comma 1 sostituire le parole «alle prove pratiche» con le altre «alla prova clinica».

6.2 MANARA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il tirocinio clinico di cui al comma 1 viene espletato, nella sua durata totale di 12 mesi, a partire dall'ultimo anno del corso in medicina e chirurgia».

6.3

MANARA

Al comma 2 le parole «un terzo» e «otto» sono sostituite rispettivamente dalle altre «metà» e «sei».

6.4

CAMPUS, BRUNI, CASTELLANI Carla, DE ANNA, MARTELLI,
MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI

Al comma sostituire le parole «un reparto» con le altre «una struttura».

6.5

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2, dopo la parola «ospedaliero» inserire le altre «, territoriale o di ricerca clinico-scientifica».

6.6

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

CAMPUS, BRUNI, CASTELLANI Carla, DE ANNA, MARTELLI,
MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Finanziamenti)

1. Al fine di garantire il finanziamento delle spese relative allo svolgimento delle prove di esame, nonché di quelle rese eventualmente necessarie dalle modalità di effettuazione dei tirocini clinici, il Ministero della

sanità, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, determina annualmente l'ammontare delle tasse di ammissione agli esami e le eventuali esenzioni.

7.100

CAMERINI

Al comma 1 sostituire le parole: «garantire il» con le altre: «contribuire al».

7.2

CAMPUS, BRUNI, CASTELLANI Carla, DE ANNA, MARTELLI,
MONTELEONE, RONCONI, TOMASSINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le eventuali esenzioni».

7.3

CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La presente legge entra in vigore il trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

7.0.1

CAMERINI

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

63^a Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

– e **petizione n. 564** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Dopo un breve riepilogo da parte della Presidente MAZZUCA POGGIOLINI delle proposte di modifica all'articolo 2 proposto dal relatore, emerse nell'ultima seduta, ha la parola il senatore CALLEGARO, il quale ritiene preferibile l'originaria formulazione da lui proposta al comma 1, e si dichiara altresì contrario all'inserimento dell'affermazione che un eventuale *handicap* fisico del soggetto affidatario non possa costituire motivo di esclusione dall'affidamento, in quanto ritiene tale affermazione pleonastica, tenuto conto che già la legge generale sull'*handicap* vieta ogni tipo di discriminazione. Per quanto riguarda le visite dei parlamentari alle comunità di tipo familiare e agli istituti pubblici privati, ritiene opportuna tale previsione, ma esclude che possa formare oggetto di un quarto comma all'articolo 2. Si riserva quindi di valutare quale sia la sua migliore collocazione.

Dopo l'intervento del relatore, si apre una discussione in merito alla migliore formulazione dell'articolo 2, nella quale intervengono il sottosegretario CORLEONE e i senatori DANIELE GALDI, CORTELLONI, CARUSO Antonino, CAMERINI, FASSONE e BRUNO GANERI., che concordano sull'opportunità di togliere ogni riferimento a un eventuale *handicap* del soggetto affidatario, in quanto pleonastico e sulla necessità di prevedere una norma, la cui collocazione dovrà essere in seguito valutata, che preveda le ispezioni da parte dei parlamentari, tenuto conto del fatto che attualmente esse sono previste solo per gli istituti penitenziari e le strutture militari. Si concorda altresì di modificare il comma 2, nel senso proposto dal senatore Antonino Caruso, in modo da prevedere che, qualora non sia possibile l'affidamento del minore ad una famiglia o il suo inserimento in una comunità di tipo familiare, è consentita la sua collocazione in un istituto di assistenza pubblico o privato che abbia sede nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

Il relatore, senatore CALLEGARO, raccogliendo le indicazioni emerse dal dibattito, propone quindi una nuova formulazione dell'articolo 2 (2.14 nuovissimo testo) che, posta ai voti, risulta approvata, dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 2.3 e 2.4 da parte del senatore Antonino Caruso, 2.2 da parte del senatore Pianetta e 2.1 da parte del senatore Camerini. Conseguentemente, risultano preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 2, fatta eccezione per l'emendamento 2.32, dichiarato decaduto per assenza del proponente, 2.33, ugualmente decaduto per assenza del proponente e 2.34 del senatore Cortelloni, relativo alla previsione delle vi-

site da parte dei parlamentari alle comunità di tipo familiare e agli istituti, che risulta accantonato, in attesa di trovare una collocazione più idonea. Gli emendamenti 2.35 e 2.36, erroneamente riferiti nella loro formulazione all'articolo 2, saranno invece presi in esame in sede di articolo 4.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 nella formulazione proposta dal relatore (3.2 nuovo testo). Il senatore CALLEGARO osserva che il comma 1 sancisce che i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore. Entro sessanta giorni dall'accoglienza del minore i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Il comma 3 stabilisce infine che nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto chieda al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Sulla formulazione proposta dal relatore, frutto – come egli ricorda – del tentativo di mediazione tra i numerosi emendamenti presentati a tale articolo, si apre una discussione in cui prendono parte il sottosegretario CORLEONE, i senatori CORTELLONI, FASSONE, CARUSO Antonino e CAMERINI, che concordano sulla necessità di limitare a trenta giorni il periodo entro il quale i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore, nonché sulla collocazione al comma 2 della previsione di cui al comma 1 relativa all'impossibilità per i legali rappresentanti e per coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività di essere chiamati a ricoprire l'incarico di tutore.

Il relatore CALLEGARO propone quindi una nuova formulazione dell'articolo 3 (3.2 nuovissimo testo) che tiene conto delle osservazioni emerse nel dibattito. Posto ai voti, l'emendamento 3.2 (nuovissimo testo) risulta approvato, dopo che la senatrice DANIELE GALDI ha ritirato l'emendamento 3.1. Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 3. Gli emendamenti 3.7 e 3.8, erroneamente riferiti nella loro formulazione all'articolo 3, saranno invece presi in esame in sede di articolo 4. La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI ritira infine l'emendamento 3.9.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,10.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-bis,
160-bis, 445-bis, 1697-bis, 852, 1895, 3128 E 3228**

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi del precedente articolo, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare e, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche a prescindere dagli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

2.14 (Nuovissimo testo)

CALLEGARO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

2. I legali rappresentanti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'accoglienza del minore, devono proporre istanza per la nomina del tutore.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

3.2 (Nuovo testo)

CALLEGARO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del Libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

3.2 (Nuovissimo testo)

CALLEGARO

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

89ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono la Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ragioniera Gabriella Perini, il Segretario generale nazionale dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro, dottor Roberto De Lorenzis, il ragioniere Maurizio Pasqualini e il ragioniere Antonio Saporito, in rappresentanza della Federazione nazionale sindacale consulenti del lavoro, la Vicepresidente dell'Unione consulenti del lavoro, ragioniera Laura Mantegazza e il Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro Vincenzo Miceli, accompagnato dal dottor Giuseppe Nanni, direttore generale.

La seduta inizia alle ore 14,45.

Il Presidente comunica che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Antonino Lo Presti in sostituzione del deputato Lucio Marengo. Rivolge un saluto al deputato Marengo e formula al deputato Lo Presti un augurio di buon lavoro. Il Presidente esprime altresì un augurio di pronta guarigione alla senatrice Siliquini che ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna per motivi di salute.

Il Presidente avverte di aver inviato al Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza, professor Tamburini, una nota intesa a richiedere una valutazione dell'avviso recentemente espresso dalla Corte dei conti sulla previsione di entrata realizzabile con le operazioni di vendita del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza, anche alla luce delle stime dei Presidenti dei maggiori enti, risultate nell'audizione del 9 marzo scorso.

Si deve considerare che la Corte dei conti, nella Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli

oneri relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 1999, non ha mancato di ricordare come i risultati conseguiti in tema di dismissioni immobiliari siano stati, nell'ultimo decennio, del tutto irrilevanti. È pur vero – osserva la Corte – che ora si sono previste scadenze precise e procedure alternative qualora quella di partenza si dimostri impercorribile, ma restano tuttavia perplessità legate alle carenze amministrative e alla situazione obiettiva in cui versa il patrimonio immobiliare pubblico. Si è di fronte – conclude la Corte – ad una previsione di entrata ad alto rischio quanto meno nel *quantum* atteso.

Nel corso della recente audizione dei Presidenti dei quattro maggiori enti pubblici di previdenza è emersa una valutazione rassicurante sul sostanziale rispetto delle scadenze programmate nelle operazioni di vendita degli immobili in grado così di corrispondere alle previsioni di entrata contenute nella legge finanziaria. Le circostanze brevemente richiamate rendono necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio nel quadro della documentazione di sintesi già richiesta all'Osservatorio.

Il Presidente rende altresì noto di aver chiesto al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di informare la Commissione sulle iniziative che dovessero essere assunte dal Governo con riferimento all'esigenza, richiamata dall'ordine del giorno approvato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS, di porre rimedio, sul piano normativo, all'attuale frantumazione di competenze e di procedure nel settore dell'invalidità civile.

Il Presidente informa che il sito Internet della Commissione è stato integrato dai resoconti stenografici delle sedute che, come è noto, sono redatti solo per le sedute nel corso delle quali si svolgono le audizioni. Si tratta di un ulteriore, importante contributo alla diffusione dell'informazione sull'attività della Commissione. Si rende ancor più agevole la consultazione degli atti e quindi ancor più accessibili e chiari gli orientamenti che, nella fase della elaborazione e della formazione, emergono dalle discussioni della Commissione.

Esprime quindi l'augurio che una migliore e più puntuale conoscenza dei lavori possa contribuire a diradare equivoci o malintesi che, anche di recente, sono immotivatamente affiorati attorno alle iniziative della Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, del Segretario generale nazionale dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro (ANCL), del Presidente della Federazione nazionale sindacale consulenti del lavoro (FENASICL), del Presidente dell'Unione consulenti del lavoro (UCLA) e del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)

Il Presidente, richiama, per sommi capi, il significato dell'iniziativa assunta dalla Commissione con la procedura informativa già avviata nella precedente seduta.

La previdenza gestita dagli enti previdenziali privatizzati è materia regolata dal concorso della legge e dell'autonomia degli enti costituiti a seguito dell'esercizio della delega (conferita al Governo dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) che ha riconosciuto agli enti medesimi la facoltà di trasformarsi in associazioni o fondazioni senza fini di lucro assumendo la personalità giuridica di diritto privato.

Nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'operatività delle leggi in materia previdenziale, la Commissione, in attuazione del programma proposto dall'Ufficio di Presidenza il 2 febbraio scorso, intende compiere una riflessione, attraverso il confronto con i diversi soggetti interessati, sullo stato della legislazione relativa alla previdenza privatizzata, sostanzialmente compendiata nel decreto legislativo n. 509 del 1994 e nel successivo decreto legislativo n. 103 del 1996. Ai decreti legislativi si sono aggiunte altre disposizioni di carattere generale – sull'equilibrio di bilancio, sull'accesso al pensionamento di anzianità, sulle riserve tecniche e sul personale degli enti – che hanno formato, in modo alluvionale, l'attuale disciplina normativa della previdenza privatizzata.

Si è dunque ritenuto utile – prosegue il Presidente – avviare una ricerca volta a individuare poche, fondamentali norme di principio, valide per tutti gli enti a migliore tutela degli iscritti. La riflessione sulla legislazione vigente, secondo l'articolata competenza riconosciuta alla Commissione dall'atto istitutivo – l'articolo 56 della legge 9 marzo 1989 n. 88 – deve muovere dal presupposto dell'autonomia degli enti privatizzati – dato acquisito e semmai da valorizzare – e tendere a individuare principi, da suggerire al Parlamento, inderogabili da parte degli enti perché funzionali alla natura pubblica dell'attività previdenziale e assistenziale.

Il Presidente esprime l'avviso che tale indirizzo legislativo contrasterebbe anche la negativa tendenza al proliferare delle iniziative legislative particolari che si è registrata con la privatizzazione.

La Commissione parlamentare di controllo deve dunque porsi l'obiettivo, nell'esercizio delle proprie funzioni, di tutelare gli interessi degli iscritti alle gestioni previdenziali, interesse che è assicurato, in primo luogo, dalla buona salute degli enti.

Occorre ribadire, allo scopo di eliminare possibili fraintendimenti, affiorati anche nel corso della precedente audizione, che la Commissione

non è animata dalla volontà di espropriare – come pure da qualche parte si è sostenuto – poteri o patrimoni: non c'è una sola parola negli atti della Commissione e della Presidenza che possa dar credito a tale atteggiamento.

Il Presidente sottolinea come non sia in discussione la legittimazione democratica delle gestioni delle Casse privatizzate alle quali è ovviamente riconosciuta la più ampia autonomia nel costruire i propri ordinamenti adeguandoli alle rispettive specificità. Sono d'altra parte parimenti indiscutibili la funzione delle associazioni professionali di categoria e la rappresentanza degli ordini professionali. All'insieme di questi soggetti la Commissione si rivolge per condurre la più esauriente verifica dell'attuale legislazione nel settore della previdenza privatizzata. Con l'obiettivo – ribadisce il Presidente – di verificarne l'operatività alla luce del dettato costituzionale che, prevedendo, all'articolo 38, il diritto dei lavoratori a una adeguata prestazione previdenziale, impone al legislatore di tutelare gli interessi degli iscritti a ogni forma di previdenza obbligatoria.

Osservato come l'autonomia delle gestioni della previdenza privatizzata non debba far dimenticare che quegli enti svolgono una funzione pubblica, come tale oggetto del controllo che il Parlamento esercita anche attraverso la Commissione, all'organismo bicamerale – rileva il Presidente – è affidato il compito di prospettare alle Camere linee di intervento, enunciate e definite a seguito di una approfondita attività conoscitiva, fondata sulla acquisizione di idee, opinioni e proposte che provengano dalla più ampia platea di interlocutori. È appunto questo il metodo che si è seguito nell'attuale legislatura e che ha conseguito positivi risultati su diversi argomenti, con puntuali riscontri nelle scelte del legislatore.

È questo il metodo – avverte il Presidente – che si intende seguire anche in occasione della procedura informativa in atto di cui si è ritenuto opportuno ribadire significato e finalità. Riaffermata l'esigenza di sviluppare il dialogo con gli interlocutori della Commissione secondo un metodo che, adottato nell'attuale legislatura, ha avuto positivi riscontri in sede sindacale, parlamentare e anche nel mondo della cultura giuridica, il Presidente dà avvio all'audizione.

Il dottor De Lorenzis, ringraziata la Commissione dell'invito, rivolto ai sindacati dei consulenti del lavoro, di partecipare all'odierna audizione, fa in primo luogo presente che vi è sintonia tra associazioni, Consiglio nazionale e Cassa di previdenza e sottolinea come gli enti privatizzati abbiano una positiva capacità di gestione. Manifestata quindi delusione e denunciata l'atmosfera di sfiducia diffusa nella categoria dei consulenti del lavoro a seguito dell'emanazione della circolare numero 14 del 15 marzo 1999, da parte del Ministero del lavoro, lamenta che si siano disattese, con la legge numero 144 del 1999 le promesse di non modificare le leggi che regolamentano le professioni prima dell'approvazione della legge quadro e di non procedere ad alcuna interpretazione estensiva della normativa, come invece è stato fatto con la ricordata circolare. Osservato come ogni iniziativa assunta preoccupi la categoria dei consulenti del lavoro, considerate le negative esperienze vissute, il dottor De Lorenzis esprime

il timore che l'iniziativa della Commissione possa, in qualche misura, ridurre l'autonomia degli enti di previdenza privatizzati. L'autorevolezza delle parole del Presidente sembra peraltro porre al riparo da tale rischio gli enti privati i quali svolgono la loro funzione pubblica nel campo della previdenza con capacità indiscutibile e dunque non hanno bisogno di interventi legislativi particolari.

Chiarita l'area della competenza della Commissione, estranea ai tavoli di concertazione sulle figure professionali, il presidente De Luca assicura al dottor De Lorenzis che si renderà interprete, presso il Ministro del lavoro, del disagio presente nella categoria e fa presente che l'iniziativa della Commissione tende a verificare se possano individuarsi – ad esempio a proposito del metodo contributivo – punti suscettibili di interventi migliorativi al fine di assicurare tranquillità, anche per il futuro a lungo termine, alle gestioni previdenziali.

La presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro Perini esprime apprezzamento per l'iniziativa della Commissione se finalizzata ad aiutare la categoria con una razionalizzazione della legislazione che la riguarda. Il Consiglio deve seguire l'evolversi della legislazione e, con il lavoro di una commissione, ha condotto una verifica della legge numero 249 del 1991, affrontando diversi aspetti della tematica previdenziale della categoria che, tra l'altro, non può trascurare il significativo fenomeno del costante aumento della componente femminile tra gli iscritti. Nel momento in cui si invoca la definizione di una legge quadro sulle professioni, appare apprezzabile l'idea di una legge quadro sugli enti di previdenza privatizzati, a salvaguardia del diritto costituzionale degli iscritti alla prestazione previdenziale. Rilevato poi che l'ente di previdenza della categoria è stato bene amministrato e sottolineato come debba essere conservata la più ampia autonomia degli enti, la presidente Perini si dichiara convinta, dalle parole del Presidente, che, esclusi sconvolgimenti di qualsiasi tipo, si opererà per migliorare il grado di sicurezza degli iscritti.

Dopo che il presidente De Luca ha osservato come l'esperienza testè ricordata dalla – presidente Perini si muova nella medesima logica che ispira la procedura informativa in atto, volta ad enucleare pochi principi entro i quali gli enti, in piena autonomia, sviluppino i rispettivi ordinamenti, intervengono il ragionier Pasqualini, in rappresentanza della Federazione nazionale sindacale consulenti del lavoro – che si associa alle considerazioni svolte dal dottor De Robertis e dalla presidente Perini – e la vicepresidente dell'Unione consulenti del lavoro Mantegazza che dichiara di apprezzare una legge quadro che stabilisca taluni principi conservando la piena autonomia e la gestione democratica delle Casse.

Precisato dal Presidente che la Commissione intende sollecitare il contributo delle diverse articolazioni attraverso le quali si esprimono le categorie professionali, senza peraltro voler determinare ragioni di conflitto tra iscritti e Casse di previdenza, interviene il presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro Miceli.

Ringraziata la Commissione dell'invito all'odierna audizione, osserva come le ragioni di preoccupazione, peraltro originate dal dibattito sulla

stampa attorno a una materia ostica e complessa quale quella previdenziale, siano superate dalle parole del presidente De Luca che ha assicurato come non vi sia alcuna intenzione di porre limitazioni all'autonomia degli enti di previdenza privatizzati. Espresso consenso a una legge di principi, rileva tuttavia che vi è il timore che all'avvio di un certo segno possa poi corrispondere un diverso approdo.

Il presidente dell'Enpacl Miceli nota poi che il decreto legislativo numero 509 del 1994 già contiene i principi fondamentali necessari al corretto funzionamento del sistema previdenziale privato in termini di autonomia gestionale, di trasparenza e controllo, di garanzie per gli iscritti, di equilibrio della gestione e di strumenti per il suo monitoraggio. La privatizzazione ha dimostrato che le Casse private sono in grado di attuare una politica che consente di impiegare le risorse finanziarie in modo più dinamico, attento alle possibilità che il mercato nazionale ed internazionale offre per ottenere dagli investimenti la massima redditività. I risultati raggiunti confermano come l'Enpacl abbia bene operato: aumento progressivo degli avanzi economici e consistenza di un patrimonio netto in continua ascesa e di gran lunga superiore alla riserva legale. Le cautele introdotte dal legislatore – prosegue il presidente Miceli – consentono di far fronte a qualsiasi emergenza: si pensi alla possibilità per gli enti di variare autonomamente le aliquote contributive e i parametri per il calcolo delle prestazioni, al potenziamento di una serie di controlli a vari livelli sugli atti normativi e sui bilanci degli enti e alla redazione dei bilanci tecnici. Ricordato al riguardo che il bilancio tecnico dell'Enpacl evidenziava che le fonti di finanziamento avrebbero garantito l'equilibrio solo per il primo decennio, mentre per l'ultimo quinquennio (2007-2012) si sarebbero prodotti squilibri tecnici di natura strutturale, il presidente Miceli rende noto che, al fine di assicurare l'equilibrio di lungo periodo, si è aumentato il contributo soggettivo. Dopo aver rammentato i dati relativi all'andamento dell'avanzo economico e del patrimonio netto dal quale si può rilevare il trend crescente dei due indicatori, il presidente Miceli ribadisce che l'Enpacl è in grado di verificare il rapporto tra entrate e uscite e quindi di vigilare costantemente sulla gestione che è finalizzata al contenimento delle spese e all'ottenimento del più alto rendimento del patrimonio. Evidenziato, infine, come le diversità degli enti siano in gran parte riconducibili alle peculiarità delle singole gestioni professionali, il presidente Miceli sottolinea la funzione di rappresentatività svolta dall'Associazione degli enti previdenziali privati, espressione diretta delle volontà delle singole professioni.

Il presidente De Luca, osservato come la Commissione, nell'avviare la procedura informativa in atto, abbia ben presenti le scelte operate nel settore della previdenza pubblica – riduzione dei poteri di controllo per una maggiore efficienza e per una accentuazione dell'autonomia – ribadisce che la razionalizzazione della legislazione vigente deve muovere verso una maggiore efficienza degli enti, a tutela dell'interesse pubblico primario di assicurare agli iscritti alle Casse il diritto alla prestazione previdenziale.

Interviene quindi il senatore Pastore che, rilevato come la Commissione parlamentare di controllo non abbia predisposto – non rientrerebbe peraltro nelle competenze dell'organismo – un testo di legge quadro sul quale chiedere l'avviso agli interlocutori, fa presente che una tale iniziativa incontrerebbe obiettive difficoltà nell'inquadrare in un unico schema normativo le situazioni estremamente differenziate delle Casse private di previdenza. Espresa sostanziale perplessità sull'iniziativa della Commissione che altri problemi dovrebbe affrontare – si pensi all'evoluzione delle figure professionali anche in rapporto alle modifiche dei corsi di studio universitari o al fenomeno, particolare ma significativo, del progressivo aumento della componente femminile posto in luce dalla Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro – il senatore Pastore sostiene che la diversità delle gestioni è una ricchezza e che l'esigenza di definire una legge quadro in tema di previdenza privata appare come un falso problema. Dichiara infine di condividere la preoccupazione, confermata dai fatti, manifestata dalle Casse circa il rischio di interventi legislativi, peraltro evitati grazie all'opposizione, in tema di riscossione di contributi unificati o di aumento della riserva tecnica.

Il deputato Lo Presti, concordando con le osservazioni del senatore Pastore, ritiene che non vi sia la necessità di una legge quadro poiché manca quella situazione di disordine che giustificerebbe un intervento legislativo. Lo stato soddisfacente della previdenza privata, la cui autonomia non deve neppure essere messa in discussione, dovrebbe suggerire alla Commissione di affrontare altre problematiche. In tal senso propone che siano sospese le audizioni per consentire alla Commissione di sviluppare un dibattito sul programma e sui temi da sottoporre agli enti.

Il presidente De Luca nota come gli stessi enti – ne è testimonianza l'intervento della presidente Perini – si siano posti il problema di una razionalizzazione della vigente legislazione che – ribadisce – costituisce l'oggetto della procedura informativa. Deve essere verificata l'operatività delle leggi che governano attualmente la previdenza privatizzata e una tale operazione non può essere fraintesa con la volontà di operare per una riduzione dell'autonomia degli enti.

Dopo ulteriori, brevi interventi della presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro Perini, sul fenomeno della cosiddetta femminilizzazione della professione e sull'ipotesi di discutere attorno a una serie di punti individuati dalla Commissione, e del ragionier Saporito, sull'esigenza di provvedere a un riordino delle professioni in via preliminare rispetto a un intervento quadro sulle Casse, il presidente De Luca fa presente che la Commissione intende operare sollecitando, senza indicazioni in qualche misura vincolanti, il contributo dei propri interlocutori sulla tematica oggetto della procedura informativa: la legislazione che oggi regola la previdenza privatizzata e le prospettive di riforma; la materia del riordino delle professioni è altra questione che, pur avendo riflessi sulla previdenza, non rientra tuttavia nella competenza della Commissione.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Lo Presti che rileva come dalla odierna audizione siano scaturiti elementi di un qualche interesse

solo a seguito di sollecitazioni su specifici argomenti proposti nell'intervento del senatore Pastore e da lui ripresi, il Presidente ribadisce la validità del metodo che, seguito dalla Commissione nell'attuale legislatura, ha conseguito positivi risultati.

Il Presidente dichiara quindi conclusa l'audizione e, ricordato che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì, 30 marzo 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 13,20.

Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con indirizzi)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2000.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente e relatore*, ricorda ai colleghi che nella seduta del 22 marzo ultimo scorso sono stati illustrati gli emendamenti alla proposta di parere e si è proceduto alla riformulazione di alcuni di essi. Sulla base delle indicazioni emerse e delle approvazioni intervenute, avverte che ha riformulato la proposta di parere, la quale auspica rappresenti così l'intera Commissione.

Dà quindi la parola a chi intende svolgere una dichiarazione di voto.

Il deputato Antonina DEDONI (DS-U) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che tiene conto dell'impostazione complessiva del Piano d'azione e dei principi della Convenzione di New York, ove i fanciulli sono considerati portatori di diritti. Esprime altresì apprezzamento per l'attenzione che si è voluta dedicare agli adolescenti, ai quali deve essere riconosciuta una cittadinanza attiva e rispetto ai quali c'è troppo spesso una carenza di attenzione. Quanto al metodo seguito, ritiene molto importante che tutte le istituzioni e le istanze della società civile che si occupano d'infanzia e di adolescenza operino in sinergia, sviluppando una politica complessiva dell'infanzia, che non si limiti a rincorrere le emergenze.

È stato detto che il Piano anzichè essere uno strumento volto a concretizzare azioni ed interventi è piuttosto un Piano di intenti: ricorda tuttavia l'impegno assunto dal Governo nella seduta del 22 marzo ultimo scorso volto ad allegare al Piano in sede di approvazione finale una relazione di analisi sul sistema dei servizi presenti sul territorio. Osserva inoltre che nel Piano ed anche nella proposta di parere si fa riferimento ad interventi e strumenti legislativi già individuati: a tale riguardo concorda in particolare sulla necessità di predisporre un testo unico per mettere ordine nella complessa legislazione che si riferisce all'infanzia e all'adolescenza. Nel dichiarare a nome del suo gruppo voto favorevole sulla proposta di parere, auspica che una particolare attenzione sia dedicata anche al problema della dispersione scolastica.

Il deputato Valentina APREA (FI) dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, che così intende rivolgere un segnale di fiducia a chi sul territorio si occupa e lavora per l'infanzia e per l'adolescenza. Ribadisce comunque le critiche già rivolte al Piano, che si presenta più come una carta di intenti che come un documento contenente azioni concrete. Auspica pertanto che il Governo integri il contenuto del Piano con proposte operative, indicazioni di tempi e quantificazione finanziaria delle azioni da svolgere. Sarebbe inoltre necessario prevedere una valutazione dell'efficacia degli interventi previsti, in un rapporto di dialogo e di coinvolgimento tra Governo e Parlamento, volto anche a monitorare le fasi successive dell'attuazione del Piano.

Il deputato Dino SCANTAMBURLO (PD-U) esprime, a nome del Gruppo dei popolari, voto favorevole. Il Piano d'azione è un testo importante ed ampio, anche se un po' generico: tuttavia la proposta di parere lo corregge, nel senso di individuare priorità ed azioni concrete. Concorda nel metodo seguito dalla presidente, che ha coinvolto l'intera Commissione nella formulazione della proposta di parere, la quale dunque rappresenta complessivamente le istanze emerse nel corso del dibattito. Si sono infatti affrontati temi molto importanti ed indicate esigenze di carattere legislativo, di indirizzo, nonchè di finanziamento: ritiene pertanto che il lavoro sin qui svolto non debba considerarsi concluso, ma sia da valorizzare. In particolare considera importante verificare periodicamente con il Governo l'attuazione degli impegni contenuti nel Piano stesso, mantenere ed intensificare il rapporto con gli operatori, istituzionali e non, che si occupano sul territorio dell'infanzia e dell'adolescenza, nella convinzione della necessità di un'azione sinergica tra chi ha competenze istituzionali e chi opera di fatto sul territorio. Ritiene inoltre importante dedicare una particolare attenzione ai temi dell'adolescenza.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto) sottolinea l'importanza di un documento come il Piano d'azione per l'infanzia e per l'adolescenza che, se pure presenta delle carenze, è comunque un atto importante che riassume le politiche del paese in attuazione della Convenzione di New

York sui diritti del fanciullo. Nel dichiarare voto favorevole, concorda sul metodo seguito nell'elaborazione del Piano, che ha visto una procedura concertata e condivisa tra i vari Ministeri impegnati nelle politiche per l'infanzia, associazioni ed operatori sul territorio. Quanto alla procedura seguita nell'ambito della Commissione per l'espressione del parere, se da un lato condivide il coinvolgimento di tutti i commissari nell'elaborazione della proposta stessa, richiama il valore sia formale che sostanziale delle deliberazioni sugli emendamenti, procedura che consente il pieno dispiegarsi in ogni caso del confronto politico. Rileva la necessità di far conoscere il più possibile il documento, che rappresenta un validissimo strumento di lavoro. Quanto all'emanazione delle linee guida per l'assistenza ostetrica e neonatologica, che risultano all'esame della Conferenza Stato Regioni, richiamate anche al punto 7 della proposta del parere, chiede che la presidente si attivi affinché esse siano trasmesse alla Commissione parlamentare per l'infanzia, la quale ben potrebbe occuparsi del tema, avendolo peraltro già anticipato in questa sede.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) concorda con le osservazioni svolte dalla collega Aprea e si associa alla dichiarazione di voto favorevole. Quanto al punto 36 della proposta di parere fa tuttavia presente che gli uffici per i minori già esistono in tutte le questure, sarebbe pertanto utile riformulare il punto 36 nel senso di assicurare il miglior funzionamento degli uffici per i minori da costituire in tutte le questure, meglio definendo i requisiti attitudinali del personale e le attività di formazione dello stesso. Quanto al punto 20 della proposta di parere riterrebbe preferibile parlare genericamente dei corsi di studio e dei programmi scolastici, mentre parlare di tutti i corsi di studio, appare una formulazione forse troppo perentoria. Quanto al punto 11 della proposta di parere, osserva che il prevedere provvidenze economiche a sostegno di madri in attesa del permesso di soggiorno, rifugiate e profughe, dovrebbe coordinarsi con la legislazione sull'immigrazione esistente in materia.

Il deputato Dino SCANTAMBURLO (PD-U) concorda con le osservazioni svolte dal senatore Maggiore, rilevando tuttavia l'opportunità che gli uffici per i minori siano presenti in tutte le questure.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto) fa presente che la legge finanziaria per il 2000 prevede l'attribuzione di assegni di maternità anche alle madri straniere in possesso di carta di soggiorno: si vuole così evidenziare il problema della presenza di donne immigrate, quindi anche rifugiate o profughe, sul territorio.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente e relatore*, nel ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo, prendendo atto che la Commissione ha accolto i rilievi formulati dal senatore Maggiore, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo del parere che, lo ricorda, andrà ad integrare il Piano d'azione per l'infanzia

e l'adolescenza in sede di approvazione finale da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 451/97. Pone quindi in votazione la proposta di parere (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO

Parere della Commissione parlamentare per l'infanzia, sul Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451

TESTO DEL PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'infanzia premesso che il Piano:

a) è stato per la prima volta predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 451/97;

b) è il documento programmatico che traduce in azioni concrete gli impegni assunti dai Governi relativamente ai diversi articoli della Convenzione di New York;

c) enuncia il programma nazionale formulato per favorire il raggiungimento dei diritti dell'infanzia in Italia: assieme all'impegno per armonizzare la legislazione nazionale ai principi stabiliti dalla Convenzione di New York, si ispira, infatti, ai diversi articoli della Convenzione stessa, ma, ancor più, allo spirito di questa;

d) ha positivamente scelto l'approccio dei «diritti» del bambino come persona, ridefinendo una cultura e un'etica della convivenza tra generazioni;

e) è uno strumento che indica nella concertazione un'essenziale metodo di lavoro; esso stesso infatti nasce dal confronto e dalla interpretazione delle indicazioni preziose delle associazioni di volontariato, del mondo della cooperazione sociale, delle categorie professionali, dei cittadini: è inoltre il frutto del confronto di tutti i Ministeri, e del proficuo lavoro dell'Osservatorio, che ha tenuto conto di tutte le istanze istituzionali e della società civile;

f) può diventare un mezzo di mobilitazione dell'intera comunità, creando una grande alleanza tra istituzioni e società per il riconoscimento e la garanzia dei diritti dei bambini che nessuno da solo è in grado di assicurare;

g) ha il merito di andare oltre la cultura della emergenza fine a se stessa, che ha caratterizzato per decenni l'attenzione delle istituzioni pubbliche nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza;

RIVOLGE

h) apprezzamento per l'ampio ed encomiabile lavoro svolto, che rappresenta un importante contributo sotto il profilo della conoscenza e delle informazioni, nella condivisione peraltro degli indirizzi e delle valutazioni prospettate;

RILEVA

i) la necessità di definire in modo più preciso e dettagliato le indicazioni metodologiche, gli aspetti operativi e i tempi degli interventi. Ciò potrà superare la presente difficoltà di tradurre le ampie linee di indirizzo del Piano in politiche ed obiettivi di programma che siano sinergici con il territorio ed efficaci per i soggetti destinatari;

j) la necessità di rendere esplicita la meta cui gli impegni programmati intendono pervenire in relazione alle risorse finanziarie e umane da destinare, ai risultati attesi e alla valutazione degli stessi;

OSSERVA

k) che l'elencazione dei settori di impegno e dei singoli interventi caratterizza, il Piano più come una carta di intenti che come uno strumento tecnico privilegiato per rendere pratica quotidiana i principi enunciati nella Convenzione e nelle leggi nazionali. Sarebbe quindi necessario l'inserimento di una breve relazione di analisi del sistema dei servizi che il Piano intende trasformare, esplicitando maggiormente i processi tramite cui si prevede di trasformare i servizi nelle direzioni individuate;

l) che è importante l'esatta indicazione, come del resto prevede l'articolo 2 della legge 451/97, delle modalità di finanziamento degli interventi previsti nel Piano stesso; mancando questa previsione, ma restando tuttavia il Governo titolare di tutte quelle eventuali correzioni e integrazioni che si riterrà necessario apportare al Piano in corso d'opera, sarà opportuno prevedere un successivo momento di confronto, nell'ambito del quale il Governo renda conto alla Commissione delle modifiche da realizzare. Sarebbe efficace far coincidere questo momento di confronto con l'esame in Parlamento della legge finanziaria;

SOTTOLINEA

m) l'urgenza della redazione di un testo unico dei diritti dei minori e delle norme protettive a loro favore, sistematizzando una legislazione oggi spesso disorganica e non omogenea, contenuta in provvedimenti legislativi molto diversi anche temporalmente, talora destinati anche agli adulti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

in tema di servizi per l'infanzia, riqualificazione dell'ambiente, degli spazi e dei tempi della città:

1. rendere disponibili così come ha già fatto per l'applicazione della legge 285/97, materiali di supporto (circolari, documenti, schede, dati, sito *internet*, manuali, banca dati, consulenti per progettazione, formazione, promozione), al fine di accompagnare i processi e chiarire tipologie e natura dei servizi, affidando al Centro nazionale di documentazione lo svolgimento di una indagine e di un censimento aggiornato sulla presenza dei servizi per l'infanzia sul territorio nazionale;

2. prevedere, all'interno della già programmata campagna informativa di responsabilizzazione sui diritti dell'infanzia rivolta a tutta la popolazione, una particolare attenzione all'eradicazione dell'accattonaggio infantile, fornendo alle comunità locali strumenti concreti di contrasto (telefono per segnalazioni, nuclei di operatori per la presa in carico di ogni segnalazione);

3. orientare politiche dei servizi che favoriscano la crescita del minore nel proprio nucleo familiare, anche attraverso il sostegno educativo-economico delle famiglie in difficoltà;

4. valorizzare il progetto città dei bambini e delle bambine, promosso unitamente al Ministero dell'ambiente e approfondire maggiormente il rapporto tra pianificazione territoriale-urbanistica-ambientale e l'inserimento dei progetti di qualificazione degli spazi urbani per i bambini;

5. coinvolgere il Ministero dei Trasporti per tutto il tema della viabilità (per esempio, incentivi agli enti locali per rendere gratuiti i servizi di trasporto pubblico per i minori, diminuzione del trasporto privato e del traffico nei centri storici e nelle vicinanze dei luoghi dell'infanzia, eccetera);

6. coinvolgere il Ministero dei beni culturali nella realizzazione di percorsi museali prevedendo, altresì, la gratuità dell'ingresso a musei e monumenti per tutti i minori, fino all'età prevista per la scuola dell'obbligo, come presa in carico collettiva della loro educazione al bello e all'appropriazione del territorio. Tale gratuità dovrebbe essere assicurata per tutte le iniziative culturali che hanno il patrocinio degli soggetti pubblici;

7. rivolgere la dovuta attenzione al benessere materno-infantile, con l'emanazione delle attese linee guida per l'assistenza ostetrica e neonatologica appropriata e, nel quadro della più generale opera di deospedalizzazione, promuovere la creazione di case di maternità e di *èquipes* ostetriche sul territorio per la continuità dell'assistenza nel periodo della gravidanza-parto-puerperio, l'assistenza al parto domiciliare, la dimissione precoce e l'assistenza domiciliare nel puerperio, il sostegno all'allattamento al seno;

8. promuovere, tramite i consultori e le altre agenzie educative, campagne di informazione circa la consapevolezza dei bisogni dei neonati e dei bambini nei primissimi anni di vita, il sostegno psicologico e relazionale nei primi mesi come attività di prevenzione delle depressioni *post-partum*, la creazione di relazioni precoci per la prevenzione di patologie psichiche in età evolutiva;

9. prevedere una corretta ospedalizzazione dei bambini, nei casi in cui essa debba ritenersi indispensabile, con la creazione di appositi reparti per ogni specializzazione, personale appositamente formato, il mantenimento del diritto all'istruzione, momenti ludici, possibilità per i familiari di assistenza continuata nei reparti stessi;

10. considerare interventi formativi, oltre che per i genitori, per i nonni e per tutte le persone della comunità che sono coinvolte nel processo di crescita delle nuove generazioni;

11. integrare il contenuto della legge n. 448/98 (che agli articoli 65-66 ha escluso i nuclei familiari immigrati, anche se regolarmente residenti nel nostro paese dalle prestazioni economiche per le famiglie con almeno 3 figli e gli assegni di maternità così come corretti dalla Finanziaria 2000 che ne prevede l'estensione alle madri straniere in possesso di carta di soggiorno), prevedendo provvidenze economiche e servizi sociali qualificati di sostegno alla maternità, nel percorso dalla nascita e alla genitorialità per tutti i nuovi nati sul territorio italiano, anche da madri in attesa del permesso di soggiorno, rifugiate e profughe, per le quali potrebbero divenire veicolo di miglioramento delle condizioni di vita e di emancipazione, con un utilizzo ottimale delle risorse impiegate rispetto all'impatto sociale e alla ricaduta degli effetti e dei vantaggi a lungo termine;

12. un più forte impegno per rendere consapevoli i bambini sui loro diritti (per esempio, inviando il testo della Convenzione ONU alla famiglia di ogni nuovo nato, prevedendo discussioni e diffusione della conoscenza della Carta nelle scuole ad ogni livello);

13. prevedere un coordinamento nazionale tra tutti i soggetti istituzionalmente preposti e le agenzie di supporto addette all'attuazione del Piano;

14. tenere nella debita considerazione il problema dei bambini portatori di *handicap* prevedendo forme di sostegno e di integrazione;

in tema di percorsi formativi dell'adolescenza e rapporto scuola famiglia:

15. inserire nel rilancio delle funzioni sociali dei consultori la previsione di servizi specifici per le e gli adolescenti e i preadolescenti, anche stranieri con l'inserimento di mediatori culturali;

16. ampliare le finalità e la metodologia degli interventi relativi all'educazione alla salute;

17. considerare con maggiore attenzione gli atteggiamenti estremi di alcuni adolescenti, spesso molto complessi, non solo legati a fenomeni di criminalità organizzata, bensì a difficili dinamiche sociali e di gruppo le cui motivazioni non sono neanche riconducibili solo alla marginalità so-

ziale, ma anzi, come è stato detto da alcuni studiosi della materia «disagio dell'agio»;

18. prevedere approfonditi corsi di formazione per i docenti e per i genitori, specifici percorsi di crescita per gli adolescenti anche valutando le possibilità terapeutiche ed educative rappresentate dalle attività sportive, valorizzando, altresì, la loro creatività;

19. monitorare il disagio giovanile nelle sue varie sfaccettature e non solo come riferimento di criminalità organizzata, anche istituendo appositi coordinamenti interistituzionali («patti territoriali educativi») tali da promuovere e da favorire l'integrazione e l'apertura della scuola al territorio;

20. introdurre nei corsi di studio e i programmi scolastici la conoscenza delle dinamiche economiche e sociali che il mercato del lavoro sottende;

21. prevedere l'educazione alla multiculturalità che si rende sempre più necessaria a fronte del crescente numero di bambini immigrati che frequentano le classi delle scuole italiane;

in tema solidarietà internazionale e adozione internazionale:

22. regolamentare il sostegno a distanza, comunemente ed impropriamente detto adozione a distanza, che presenta molte possibilità ma anche rischi e necessita di una specifica integrazione dell'attuale normativa, questo a garanzia della continuità degli interventi e della massima trasparenza nel gestire fondi e progetti. A questo riguardo, appare opportuno che il sostegno si indirizzi soprattutto in favore delle comunità, favorendo il principio informativo di privilegiare la crescita del minore in seno al nucleo familiare, quindi la particolare attenzione riservata alla fascia generazionale che ha più bisogno di sostegno, l'adolescenza, più facilmente assoggettata ai pericoli della strada, allo sfruttamento, al coinvolgimento degli adulti in attività illecite. Sarebbe inoltre opportuno creare un elenco degli enti autorizzati ad agire in materia ai fini di una maggiore trasparenza di questa forma di solidarietà internazionale. Fino alla costituzione di questo elenco, il Governo individuerà le modalità per operare in stretto collegamento con i soggetti della società civile (organizzazioni *non profit*) che hanno sviluppato iniziative di sostegno a distanza, e che rispondono a criteri di affidabilità serietà e trasparenza, per favorire la collaborazione con gli interventi di cooperazione internazionale e governativa;

23. prevedere con forza, nel contesto di programmi di cooperazione, anche il problema della lotta al lavoro minorile, con strategie di incentivazione a favore dei paesi in via di sviluppo. In tal senso la cancellazione del debito estero dovrebbe essere accompagnata a specifici interventi di cooperazione e a progetti di recupero per l'infanzia nei territori interessati;

24. contrastare, altresì, lo sfruttamento del lavoro minorile in Italia;

25. considerare con la dovuta attenzione il fenomeno dei minori non accompagnati presenti sul territorio italiano, troppo spesso vittime di abusi, sfruttamento e maltrattamenti. A tale riguardo il Comitato per

la tutela dei minori stranieri, recentemente istituito, dovrebbe monitorare le modalità di soggiorno dei minori presenti sul territorio nel massimo raccordo e coordinamento con tutti i servizi sociali, con le associazioni di volontariato e con tutti i soggetti comunque coinvolti nell'assistenza. A tal fine la composizione stessa del Comitato così prevista dall'articolo 3, del DPCM 9 dicembre 1999, n. 535, dovrebbe essere riconsiderata nel senso di ampliarne la rappresentatività;

26. considerare, altresì, con la dovuta attenzione il «fenomeno» del cosiddetto affidamento internazionale, che se non regolamentato nelle dovute forme, rischia di diventare un percorso parallelo e succedaneo a quello adozionale. A tal fine le competenze del Comitato per la tutela dei minori istituito con DPCM 9 dicembre 1999, n. 535, dovrebbero essere scrupolosamente attuate e osservate;

27. tenere nella debita considerazione il problema dei bambini appartenenti alle comunità nomadi;

28. individuare strumenti per tutelare i bambini e garantire loro i diritti di cui sono portatori, qualora intervengano situazioni di conflitto tra genitori appartenenti a nazionalità, etnie, religioni e culture diverse;

in tema di rapporto fra minori, tv e mass media:

29. monitorare in modo permanente la programmazione televisiva. A tal fine ben ci si può avvalere della rete dei CORERT, anche se spesso si sottolinea la necessità di dare ad essi un nuovo impulso, recidendo le pastoie burocratiche e semplificandone il funzionamento. Il monitoraggio resta comunque un punto essenziale se si pensa che esistono 853 televisioni locali;

30. adottare un segnale unico per la classificazione dei programmi;

31. adottare un segnale unico per l'interruzione pubblicitaria;

32. prevedere un sistema sanzionatorio più cogente delle eventuali violazioni poste in essere dalle emittenti televisive da applicare ad opera dell'Autorità garante per le comunicazioni. A tale riguardo la violazione dei codici di autoregolamentazione dovrebbe essere parificata alla violazione delle condizioni per la concessione o autorizzazione a trasmettere. L'inserimento del codice tra i capitoli di oneri per la concessione o, per la tv pubblica, tra gli oneri collegati al Contratto di Servizio con lo Stato, sarebbe lo strumento più efficace per garantire l'impegno assunto e rendere effettive le sanzioni. A ciò si può giungere anche prevedendo che qualsiasi convenzione, licenza, o autorizzazione contenga un disciplinare sulla tutela dei diritti dell'infanzia;

33. prevedere l'obbligo di messa in onda di un messaggio di scusa in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, agendo sulla concessione a trasmettere come leva per reprimere i casi di violazione recidiva (si potrebbe andare dalla sospensione alla riduzione dei termini della concessione);

34. incentivare campagne di informazione scolastica utilizzando il Fondo nazionale per l'infanzia istituito presso il Dipartimento affari So-

ciali della Presidenza del Consiglio per finanziare anche attività e progetti innovativi;

35. promuovere un indice di gradimento qualitativo, in modo da superare l'attuale modello di rilevazione quantitativa del pubblico, spesso responsabile dei programmi scadenti o della corsa all'*audience* a scapito della qualità;

in tema di giustizia minorile:

36. assicurare il miglior funzionamento degli uffici per minori da costituire in tutte le Questure, meglio definendo i requisiti attitudinali del personale e le attività di formazione dello stesso;

37. realizzare strumenti concreti di comunicazione tra servizi sociali degli enti locali e organi giudiziari (anche attraverso la creazione di reti informatiche comuni ed uffici di coordinamento);

38. adottare urgenti provvedimenti atti a semplificare e velocizzare le procedure e a rispondere all'importante obiettivo, per cui di tutti i problemi giudiziari riguardanti i minori si occupi un unico giudice. A tale scopo e affinché lo stesso giudice abbia competenze sia in materia minorile che familiare, giacché ogni difficoltà del minore si riversa sulla famiglia e ogni difficoltà di questa su di lui, appare non più rinviabile l'istituzione di un apposito Tribunale per minorenni e per la famiglia o, almeno, di una sezione per minori e famiglia presso ciascun tribunale ordinario. Al medesimo giudice è bene che spettino le competenze sia in materia civile che in quella penale riguardante i minori, sia che essi siano autori o vittime di reati;

39. prevedere l'applicazione piena e continuativa della L. 216/91, mediante il rifinanziamento della legge e la creazione di più numerosi centri di accoglienza per minori e di centri di socializzazione nei quartieri a rischio. La situazione dei minorenni, specialmente in alcune realtà territoriali, è priva, infatti, di aiuto e di sostegno;

40. prevedere *èquipes* mobili che seguano i ragazzi all'esterno degli istituti penitenziari, riuscendo a collegarli ai servizi sociali, là dove questi esistono, per continuare quell'approccio che era iniziato dentro gli istituti stessi. Si dovrebbe trattare di *èquipes* territoriali locali, adeguatamente potenziate anche per ciò che si riferisce al personale di polizia penitenziaria: a tale riguardo si potrebbero adottare provvedimenti urgenti e operativi atti a potenziare il personale e ad assicurare una sua ulteriore qualificazione, superando il provvedimento generale di blocco delle assunzioni, a fronte di concorsi banditi ed espletati, con graduatorie di idonei pronte;

41. provvedere con urgenza all'approvazione dell'ordinamento per i servizi minorili, al fine di superare le presenti limitazioni dovute alla necessità da parte degli operatori di adattare in continuazione progetti e interventi pensati per gli adulti, a situazioni completamente diverse, quali sono quelle dei minori;

42. tenere conto anche sulla base dell'esperienza e dei suggerimenti offerti da responsabili e operatori, del valore e dell'efficacia per i

ragazzi di età da 18 a 21 anni che devono scontare una condanna che va oltre il ventunesimo anno di età, di poter proseguire il percorso intrapreso nella struttura che li ha seguiti e che li sta seguendo, senza passare per il carcere degli adulti, dove la prosecuzione del trattamento diviene, di fatto, pressochè impossibile, con la conseguenza di vedere annullato il recupero e il reinserimento sociale. A tale scopo è da modificare l'articolo 24 del decreto legislativo 272/89, aggiungendo uno specifico comma;

43. procedere a una organica riforma delle strutture di attuazione dei diritti dei minori, da realizzare mediante l'istituzione di un ufficio di difesa del minore, con funzioni di promozione e di tutela, con particolare attenzione affinché in tutte le materie trattate dal giudice dei minorenni e della famiglia, la procedura sia eguale e improntata ai principi di rispetto dei diritti di difesa di tutte le parti in causa;

44. dare urgente attuazione, attraverso la definizione dell'apposito decreto legislativo, all'articolo 12 della legge 266/99, allo scopo di adeguare e di integrare la dotazione organica della giustizia minorile, provvedendo ad una straordinaria dotazione di risorse economiche in favore delle necessità strutturali, professionali e strumentali che il neo Dipartimento richiede, per riempire di contenuti operativi il nuovo corso.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

254^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 13,25.

(2207, 1927, 1976 e 2843-A) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(Nuovo parere all'Assemblea. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazione)

Il presidente COVIELLO chiede al rappresentante del Tesoro se risulta effettuata una più approfondita valutazione della connessione tra le disposizioni del capoverso 9 del comma 1 dell'articolo 6 e quelle del capoverso 6.

Il sottosegretario MACCIOTTA conferma che, ad un esame più approfondito, le due norme risultano collegate, compensandosi negli effetti; conferma peraltro l'onerosità della modifica di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-*bis*.

Il presidente COVIELLO, a parziale revisione del parere già reso, propone quindi di esprimere parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 1, capoverso

2-bis, la parola «tre» sia sostituita con la parola «due» e nel presupposto che gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, capoverso 9, siano compensati nell'ambito del disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 13,30.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 MARZO 2000

105^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i documenti deferiti:

alla Giunta per gli Affari delle Comunità Europee:

(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea: rinvio dell'emissione del parere;

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def): rinvio dell'emissione del parere.

La Sottocommissione ha altresì adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3674) CORTELLONI ed altri. – Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto dell'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente more uxorio. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari: rinvio dell'emissione del parere;

(4524) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado: rinvio dell'emissione del parere;

alla 3^a Commissione:

(4149-B) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 4^a Commissione:

(901) BONATESTA ed altri. – Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: parere in parte favorevole e in parte contrario;

(4358) BATTAFARANO ed altri. – *Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica*: parere in parte favorevole e in parte contrario;

alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:

(4524) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (4539) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CÒ ed altri. – Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti e sulla salvaguardia dei diritti della persona. Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (4181).

COMMISSIONI 5^a e 11^a RIUNITE

**(5^a - Bilancio)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 15,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego (n. 646).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo (4549) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri)*.
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (4505).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).

- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo , ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali (4513).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (4518) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'uni-*

ficazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri).

- Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale (4541).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia (n. 650).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e del codice di procedura civile concernenti l’abbreviazione del termine per la pronuncia delle sentenze di scioglimento o di cessazione del matrimonio (1777).
- CORTELLONI ed altri. – Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto all’assegno assistenziale a favore dell’ex convivente *more uxorio*. Delega legislativa per l’istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari (3674).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati onorari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.

- SALVATO ed altri.- Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà (3776).
- Deputati BERRUTI ed altri. – Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie (4489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante l'autorizzazione al Ministero della Giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado (4524).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17, 437 e 532 ad esso attinenti.
- PELLICINI ed altri.- Modifica delle tabelle A e B allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (4233).
- Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco (4490).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).

- MANCONI e Athos DE LUCA – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).
- e della petizione n. 643 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- e della petizione n. 338 ad esso attinente.
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
 - GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999 (4471).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldavia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 19 settembre 1997 (4484).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998 (4503).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della Difesa in ordine alla partecipazione militare italiana alla forza multinazionale impegnata in Kosovo (KFOR)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona (n. 651).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 662 ad esso attinente.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).

II. Esame del disegno di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

III. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

II. Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sull'attuazione della riforma dei cicli scolastici.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica (4429).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 645).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).

- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
 - GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
 - ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
 - COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
 - VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
 - PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
 - CUSIMANO e RECCIA.- Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
 - BUCCI ed altri.- Istituzione dell'agenzia forestale (4478).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas:

- Audizione dei rappresentanti delle Società ENI, SNAM e ITALGAS.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (n. 647).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali (4470).
- Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto (4469).

- SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).
- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).
- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
- e della petizione n. 582 ad essi attinente

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
 - BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 15

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/ EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 97/43/ EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (3641).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

di legge d’iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmaceutica (256).
 - CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l’utilizzazione di presidi sanitari (566).
 - DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
 - DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
 - DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell’esercizio farmaceutico (1505).
 - SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
 - MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
 - CARELLA. – Norme per il riordino dell’esercizio farmaceutico (1998).
 - TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
 - SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
 - LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
 - TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO . – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).
- BONATESTA ed altri. – Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori portatori di handicap (4485).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 8,30

Audizione del dottor Giovanni Bollecchino, direttore del dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale RM/C della regione Lazio, nell'ambito del settore di indagine sui dipartimenti di prevenzione.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).

- CÒ ed altri – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SEMENZATO – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUNGARI ed altri – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).
- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).

IN SEDE REFERENTE

Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

MATERIE DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, degli atti:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Istruzione e ricerca (esame nuovo testo C. 6560 Governo).

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:

- Disciplina della comunicazione istituzionale (esame S. 4217, approvato dalla I Commissione della Camera).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 13,30

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e Tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla prossima campagna referendaria.

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e Tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo ad elezioni amministrative nella regione Trentino-Alto Adige.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

- Seguito dell'esame della proposta di documento sugli assetti societari degli operatori del ciclo dei rifiuti.

- Seguito dell'esame della proposta di documento sui traffici transfrontalieri di rifiuti.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL

Mercoledì 29 marzo 2000, ore 13

- Audizione ex articolo 43, comma 2, del Regolamento della Camera, del Sottosegretario agli interni dottor Alberto Maritati in ordine alla circolare inerente «accompagnamento dei clandestini nei centri di permanenza temporanea».

